



Sentenza n. 22/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO

Componente relatore

Dott.ssa Elisabetta CONTE

Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 13721 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:

1. - [OMISSIS] [Omissis] (C.F.: [OMISSIS]) nato il [omissis] a [Omissis] ([OMISSIS] e residente a [Omissis] [Omissis] ([OMISSIS]), in Via [Omissis] n. [Omissis], rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Lombroni (C.F.: LMBMRZ78R17C744O; p.e.c. avvmauriziolombroni@cnfpec.it) del Foro di Terni nonché elettivamente domiciliato presso il relativo Studio, a Monteleone d'Orvieto in Via del Crocifisso n. 6, ed indirizzo p.e.c.;

2. - [OMISSIS] [Omissis] [Omissis] (C.F.: [OMISSIS]) nato a [Omissis] ([Omissis]) il [Omissis] e residente a [Omissis] [Omissis], in Via [Omissis] [Omissis] n. [Omissis], rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto Calai (C.F.: CLARRT62H08I921P; p.e.c. roberto.calai@avvocatispoletto.legalmail.it) nonché elettivamente

	domiciliato presso il relativo Studio, a Spoleto (PG) in Via G. Marconi n.	
	52, ed indirizzo p.e.c.;	
	3. - [OMISSIS] [Omissis] [Omissis] (C.F.: [OMISSIS]) nata a	
	[Omissis] ([OMISSIS]) l' [Omissis] e residente a [Omissis] [Omissis] ([OMISSIS]),	
	Via [Omissis] [Omissis], n. [Omissis], rappresentata e difesa dall' Avvocato Oriana	
	Brunorio (C.F.: BRNRNO61L53D454Q; p.e.c.	
	(avvorianabrunorio@puntopec.it) nonché elettivamente domiciliata presso	
	il relativo Studio, a Fabro (TR) in via Antonio Gramsci n. 3, ed indirizzo	
	p.e.c..	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti di causa.	
	Uditi all'udienza pubblica del 17/06/2026, con l'assistenza del	
	Segretario Dott.ssa Elisabetta Bodo, il Relatore Cons. Giuseppe	
	Vicanolo, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Francesco	
	Magno, l'Avvocato Maurizio Lombroni per il convenuto [Omissis],	
	l'Avvocato Oriana Brunorio per la convenuta [Omissis] e l'Avv. Mattia	
	Masotti, su delega dell'Avv. Calai, per il convenuto [Omissis].	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. - Con atto di citazione, depositato il 23 maggio 2025, la Procura	
	regionale ha convenuto in giudizio tre amministratori <i>pro-tempore</i> del	
	Comune di [Omissis] [Omissis] ([OMISSIS]) per sentirli condannare al	
	pagamento, a favore del predetto Ente locale, della somma complessiva	
	di € 47.945,98 oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di	
	responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto, conseguente	
	alla sentenza n. 8 del 18/07/2019 della Sezione civile del Tribunale di	
	2	

	Terni con la quale il Comune, <i>precit.</i> , veniva condannato per condotte di	
	“mobbing” attuate nei confronti del Responsabile dell’Ufficio Tecnico	
	Comunale all’epoca dei fatti (<i>anni dal 2004 al 2012</i>).	
	II. – Il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 38 del 31/07/2019,	
	riconosceva il conseguente debito fuori bilancio dell’ammontare di €	
	59.923,48 (€ 49.201.00 <i>oltre interessi e spese legali</i>) disponendo sia	
	l’emissione dei pagamenti di pari complessivo importo (<i>del 27/11/2019</i>)	
	sia la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti	
	(<i>pec del 13/11/2019 e successive allegazioni concernenti le risultanze del</i>	
	<i>processo</i>).	
	All’esito dell’attività istruttoria, la Procura contabile ravvisava elementi	
	di responsabilità erariale nei confronti dei quattro componenti <i>pro-</i>	
	<i>tempore</i> della Giunta comunale; in ragione del decesso di uno dei	
	predetti, il relativo addebito veniva ritenuto non risarcibile ai sensi	
	dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994 (<i>quota quantificata nel</i>	
	<i>20% del danno complessivo</i>); il pregiudizio ascrivito agli odierni convenuti	
	veniva pertanto commisurato in euro 47.945,98 , ripartito come segue:	
	- euro 9.589,19 (<i>pari al 20% di € 47.945,98</i>) nei confronti del Sindaco nel	
	periodo dall’anno 2004 al 2014, Sig. [Omissis] [Omissis];	
	- euro 33.562,18 (<i>pari al 70% di € 47.945,98</i>) nei riguardi dell’Assessore	
	con delega ai Lavori Pubblici, Trasparenza, Attività Produttive e	
	Problematiche Energetiche dall’anno 2009 al 2012, Sig. [Omissis] [Omissis]	
	[Omissis];	
	- euro 4.794,59 (<i>pari al 10% di € 47.945,98</i>) a carico della Vicesindaco e	
	Assessore comunale con delega alle Manutenzioni, Arredo Urbano,	
	3	

	Centro storico, Rapporto Auser, Commercio e Città Slow dall'anno 2009	
	al 2014, Sig.ra [Omissis] [Omissis] [Omissis].	
	III. - Con invito a dedurre del 30/10/2024, la Procura regionale	
	contestava ai componenti della Giunta comunale di avere attuato	
	plurime condotte vessatorie nei confronti del Responsabile dell'Ufficio	
	Tecnico (<i>nel prosieguo: "Tecnico comunale"</i>) attraverso:	
	a) la predisposizione di note contenenti un indiscriminato aumento di	
	adempimenti a suo carico, anche con indebita ingerenza in questioni al	
	medesimo intestate in qualità di Organo amministrativo del Comune;	
	b) la lesione della dignità del dipendente comunale considerato che il	
	predetto, tra l'altro, veniva più volte convocato, in maniera irrituale e	
	indebita, in Consiglio comunale per rendere conto del proprio operato;	
	c) l'invio, secondo le dichiarazioni testimoniali acquisite nel giudizio	
	lavoristico, di bigliettini informali senza possibilità di interlocuzioni;	
	d) la richiesta di giustificazione, da parte degli Assessori [Omissis]	
	(<i>competente per materia</i>) e [Omissis] (<i>successivamente deceduto</i>), con atto affisso	
	presso un esercizio pubblico del territorio comunale, a causa di un	
	disservizio allo stesso non ascrivibile, con riferimento al quale il	
	dipendente comunale aveva comunque già fornito chiarimenti con	
	apposita relazione.	
	Tali condotte del Sindaco e degli Assessori menzionati, intensificatesi	
	nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno 2010 e la fine dell'anno 2011,	
	determinavano nel dipendente comunale l'insorgenza di un " <i>disturbo</i>	
	<i>post traumatico da stress cronico</i> ", conducente al relativo allontanamento	
	dal servizio per malattia, dal 20/02/2012 al 16/07/2012, per " <i>Disturbo</i>	
	4	

post traumatico da stress", periodo nel corso del quale veniva sostituito da tre unità di personale per svolgere il lavoro che, secondo gli Amministratori, lo stesso avrebbe dovuto svolgere da solo (rif.: all. 120, 121, 122, 123, 124 delibere di incarico allegate al ricorso del dipendente azionato davanti al Giudice del lavoro).

IV. – Le memorie presentate da tutti gli invitati a dedurre e le relative audizioni venivano ritenute recessive rispetto agli addebiti e, conseguentemente, con atto di citazione del 22/05/2025 i predetti venivano convenuti in giudizio per i fatti, di seguito descritti, dal Giudice del lavoro ritenuti integrare condotte vessatorie, molteplici e sistematiche, attuate con intento persecutorio nei confronti del Tecnico comunale (*da parte del Sindaco, dei Consiglieri e degli Assessori comunali*) a decorrere dall'anno 2004 (*di insediamento della prima Giunta del sindaco [Omissis]*, progressivamente intensificatesi nel periodo dall'anno 2010 al gennaio 2012.

IV.1.a. – La prima vicenda, espressiva di quanto sopra, si ricollegava a pratiche edilizie presentate da un privato e da una Società nell'ambito di un Piano di lottizzazione di terreni finalizzato alla costruzione di una cantina enologica e di n. 25 villette, approvato dal Comune nell'anno 2001. Il Tecnico comunale non assentiva al rilascio del permesso a costruire di un fabbricato di 92 mq nonché a una richiesta di sanatoria dell'ampiamiento di una cantina interrata. I provvedimenti di diniego venivano impugnati con ricorsi innanzi al TAR dell'Umbria. Parallelamente, il privato interessato presentava, nell'anno 2009, una querela nei confronti del Tecnico comunale. In proposito, due testimoni

([Omissis] ex Assessore nel 2004/2005, e [Omissis], già membro della Commissione edilizia comunale, auditi nel giudizio lavoristico l'11/11/2015 e il 15/06/2017) dichiaravano che il Sindaco [Omissis] ed il Vicesindaco *pro-tempore* [Omissis], nell'ambito delle riunioni al riguardo svolte, avevano sostenuto che il Funzionario si era accanito con troppo zelo sulle pratiche, pervenendo al diniego di approvazione dei progetti e, pertanto, i menzionati Amministratori lo avevano invitato a valutare le pratiche medesime con più leggerezza e minor rigore. Inoltre, nell'anno 2005 il Sindaco organizzava riunioni "tecnico-politiche", con l'Ufficio Tecnico e la parte privata, per analizzare i contrasti e per trovare soluzioni, in tal modo esercitando pressioni sul dipendente che, comunque, non recedeva dalle proprie posizioni. Nell'anno 2009, il privato presentava al Sindaco un'istanza di ricusazione del Tecnico comunale per conflitto d'interessi, motivo per il quale gli Amministratori avevano invitato il dipendente comunale ad astenersi dal vagliare tali trattazioni, arrivando anche a consegnargli una copia dell'articolo 6 del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, in tema di conflitto d'interessi.

IV.1.b. - La seconda vicenda, nel cui ambito si registravano atteggiamenti degli Amministratori ritenuti vessatori, risaliva ai mesi di settembre e ottobre dell'anno 2010, allorquando pervenivano al Comune tre esposti anonimi di presunti abusi edilizi da parte di n. 28 soggetti nominativamente individuati; il Tecnico comunale, con il Corpo Forestale dello Stato, effettuava sopralluoghi e controlli. Veniva così accertata la sussistenza di numerosi manufatti di ricovero di animali e attrezzi agricoli, realizzati senza titolo abilitativo (*baracche*,

	<i>tettoie, magazzini in lamiera, legno e mattoni).</i> Il Tecnico comunale	
	emanava in proposito ordinanze di demolizione e/o sospensione dei	
	lavori nei confronti dei proprietari delle opere abusive, tra cui:	
	l'Assessore [Omissis], <i>precit.</i> ; i genitori dell'Assessore [Omissis]; una	
	Consigliera comunale e i parenti di altri due Consiglieri comunali (<i>n.d.r.</i> :	
	<i>circostanze di fatto non contestate né nel processo civile né nell'odierno).</i>	
	Con riferimento alle vicende sopra esposte, il Tribunale di Terni	
	accertava che:	
	i) il 30/10/2010, l'Assessore [Omissis] presentava in Consiglio	
	comunale una mozione per modificare il Regolamento dell'Ufficio	
	protocollo, avente lo scopo di imporre ai dipendenti del Comune	
	l'obbligo di consegna di eventuali lettere anonime esclusivamente al	
	Sindaco, il quale avrebbe autorizzato le iniziative conseguenti solo nei	
	casi di estrema gravità, direttamente o tramite un suo delegato;	
	ii) il 07/12/2010, a seguito dell'approvazione all'unanimità della	
	predetta mozione da parte del Consiglio comunale, il Sindaco diramava	
	la nuova procedura di trattamento delle segnalazioni anonime a tutti i	
	dipendenti;	
	iii) il 27/01/2011, il Consiglio comunale approvava all'unanimità una	
	interrogazione diretta ad investire il Sindaco del compito di chiedere al	
	Tecnico comunale una puntuale revisione di tutte le ordinanze emesse,	
	prima della relativa esecuzione, nonché di valutare l'eventuale esercizio	
	del potere di revoca in autotutela di tali provvedimenti.	
	Posto che le iniziative sopra descritte risultavano disattese dal	
	dipendente comunale, questi veniva convocato due volte, inutilmente,	
	7	

		nella sede Consiliare.	
		IV.1.c. - La terza tipologia di condotte, ritenute vessatorie dal Giudice	
		civile, si ricollegava al carico di lavoro riversato, negli anni 2010 e 2011,	
		sul dipendente medesimo, unico addetto dell'Ufficio Tecnico al disbrigo	
		di tutte le incombenze. Al riguardo, il Tribunale di Terni accertava che,	
		dall'anno 1997 sino all'estate del 2010, la gestione dei servizi in materia	
		di Lavori Pubblici veniva ripartita dalla Giunta come segue:	
		- al Responsabile dell'Ufficio veniva assegnata la parte tecnica (<i>controllo</i>	
		<i>cantieri, redazione di progetti, interventi di manutenzione, ecc.);</i>	
		- al Segretario comunale, in considerazione del fatto che l'Ufficio	
		Tecnico era composto dal solo precitato Funzionario, veniva attribuita	
		la parte giuridico-amministrativa (<i>adempimenti amministrativi per</i>	
		<i>redazione di bandi e capitolati, procedure di gara, provvedimenti di</i>	
		<i>aggiudicazione, ecc.).</i>	
		Il 01/09/2010 il Segretario comunale <i>pro-tempore</i> veniva trasferito ad	
		altra Amministrazione; pertanto, nelle more dell'assegnazione di un	
		nuovo Segretario, la Giunta deliberava - in data 10/11/2010 -	
		l'attribuzione all'unico Funzionario dell'Ufficio Tecnico, "in via	
		straordinaria", anche della parte giuridico-amministrativa in materia di	
		Lavori Pubblici.	
		A seguito della nomina del nuovo Segretario generale, il dipendente	
		proseguiva nell'incarico "straordinario" nonostante avesse	
		rappresentato - con n. 8 (<i>otto</i>) lettere di lamentele (<i>del marzo ed ottobre</i>	
		<i>2010, giugno, settembre, novembre e dicembre 2011, gennaio e febbraio 2012)</i>	
		e di richiesta di riduzione del carico di lavoro nonché di assegnazione	
		8	

	di personale aggiuntivo - l'impossibilità del materiale svolgimento dei	
	compiti attribuiti.	
	Rilevava al riguardo il Giudice del lavoro che, ciò nonostante, il Tecnico	
	comunale:" è stato letteralmente subissato da numerosissime richieste di	
	adempimenti da evadere in tempi ristrettissimi, recapitategli dagli	
	amministratori locali (si veda l'impressionante ed incalzante sequenza di note	
	e richieste.... tra l'inizio del 2010 e la fine del 2011), peraltro con evidente	
	sconfinamento degli organi politici in questioni di natura prettamente	
	amministrativa, riservate alla (sua) competenza esclusiva".	
	Tali richieste di adempimenti - concernenti interventi asseriti urgenti di	
	manutenzione (di strade, lampioni, alberi, impianti sportivi, scuole, circoli	
	ricreativi, infissi, tombini, scoli di acque piovane, giardini, bagni pubblici,	
	cimitero, parcheggi, ecc.) ovvero relativi a report informativi su attività	
	dell'Ufficio tecnico (mensili e trimestrali, pratiche di condono edilizio,	
	versamenti di contributi di urbanizzazione, verifiche autorizzazioni di circoli	
	nelle frazioni, ricognizione di beni comunali concessi a terzi in enfiteusi,	
	domande di permessi a costruire evase e giacenti, ecc.) - si sostanziano	
	nelle seguenti richieste, comunicate al dipendente nell'arco temporale	
	dal gennaio 2010 al settembre 2011: n. 13 (tredici) e-mail dell'Assessore	
	[Omissis] , n. 3 (tre) foglietti dell'Assessore [Omissis], n. 3 (tre) note congiunte	
	degli Assessori [Omissis] e [Omissis], n. 2 (due) note del Sindaco [Omissis] e	
	n. 5 (cinque) disposizioni di Giunta municipale.	
	A tal riguardo, venivano sentiti quali testimoni tre dipendenti comunali	
	([Omissis]. il 09/07/2014, [Omissis] il 05/07/2017 e [Omissis] l'11/10/2013) che	
	confermavano che il Funzionario assegnato all'Ufficio Tecnico	
	9	

lamentava l'impossibilità di portare avanti il proprio lavoro perché doveva continuamente corrispondere alle richieste degli Amministratori, i quali comunicavano con il medesimo solo a mezzo di bigliettini e promemoria, evitando contatti personali; inoltre, il dipendente si mostrava preoccupato per il fatto che quanto assegnatogli, con i bigliettini, andava ad aggiungersi al lavoro ricorrente per cui aveva timore di non riuscire a fare fronte a tutto.

Uno dei menzionati testimoni, F.B. (*rif.: pag. 58 dell'allegato 7 del doc.n.2 annesso all'atto di citazione*) aveva anche dichiarato che il Tecnico, a causa degli impegni eccessivi, *"riceveva nello stesso momento anche due o tre tecnici ed utenti"* nel proprio Ufficio.

IV.1.d. - Ulteriormente, nel prefigurato quadro d'assieme si inserivano alcuni peculiari episodi che, secondo il Giudice del lavoro, evidenziavano il carattere non solo vessatorio, ma anche denigratorio e persecutorio delle condotte subite dal Tecnico comunale; tra questi:

i) la vicenda del disservizio nella raccolta dei rifiuti verificatosi dal giorno 02 al 04/08/2011, allorquando l'Officina meccanica che doveva riparare l'automezzo adibito al servizio di raccolta dei rifiuti urbani ne ritardava la riconsegna (*dal giorno 03 al 04/08/2011 e poi al 05/08/2011*), a causa di difficoltà impreviste. Il Tecnico comunale, pur risultando assente per ferie, si era al riguardo premurato d'informare l'Assessore [Omissis] del problema insorto, concordando di attendere la fine della riparazione. In sostanza, il disguido, occorso per cause esterne, aveva comportato il differimento dal 04 al 05/08/2011 della ripresa del servizio di raccolta. Ciò nonostante, l'Assessore [Omissis] e [Omissis]

(quest'ultimo debitamente informato dei fatti), il 24/08/2011 inviavano al dipendente una richiesta di chiarimenti da fornire in forma scritta: **a)** sui motivi dell'“*increscioso*” disservizio che aveva determinato “*vibranti proteste da parte di molti concittadini*”; **b)** sulle cause del ritardo nella installazione di campane per la raccolta differenziata acquistate un mese prima. La testimone [Omissis], sentita l'11/10/2013, aveva confermato che i predetti Assessori avevano divulgato nell'ambito del paese (*n.d.r.: un Comune di circa 1.550 abitanti all'epoca dei fatti*) un volantino con la copia della predetta richiesta di chiarimenti;

ii) la vicenda dell'audizione del Tecnico comunale da parte del Consiglio comunale, nella seduta pubblica del 28/12/2011, per rispondere ad alcune richieste d'informazione formulate dall'Assessore [Omissis] riguardo ai materiali inerti utilizzati per la sistemazione della Strada [Omissis] [Omissis] (*di collegamento ai pozzi comunali dell'acqua potabile*). I chiarimenti del caso erano stati precedentemente forniti dal Tecnico comunale con le relazioni del 17 e 28/12/2011, ma ciò nonostante il dipendente veniva sottoposto a un “interrogatorio”, condotto per oltre due ore dall'Assessore [Omissis] e da Consiglieri comunali ponenti il dubbio della regolarità della fornitura di massi e materiale sassoso, offerti a titolo gratuito dal proprietario di un cantiere della zona (*per riempire i fori di ruscellamento e le cavità che si erano formati per l'abbandono da oltre 10 anni del manto stradale oramai ridotto ad un fosso di scolo*).

Come accertato dal Giudice civile, i dipendenti comunali “*presenti in tale deprecabile circostanza, che ha molto amareggiato gli animi*” sottoscrivevano una nota inviata al Sindaco ed agli Amministratori con la quale: **a)**

contestavano l'audizione in seduta pubblica invece che in forma riservata, esprimevano solidarietà al responsabile UTC messo ingiustamente sotto accusa; *b*) si rammaricavano per l'atteggiamento inquisitorio di alcuni consiglieri tendenti a mettere in dubbio la buona fede e l'onestà di un collega di elevata professionalità; *c*) rivolgevano al Sindaco una critica aperta per l'assoluta mancanza di una sua presa di posizione a difesa del dipendente, pur conoscendo bene il carico di lavoro affidato a quest'ultimo da anni.

IV.2. – In relazione a tutto quanto sopra esposto, il Tribunale di Terni disponeva l'acquisizione di una C.T.U., depositata in data 04/06/2018 dal Prof. Mauro Bacci (*a seguito di visita medico-legale diretta, completata da visita psichiatrica ed indagine psicodiagnostica del Dott. Amedeo Cinti*), riscontrante che il dipendente comunale risultava affetto da “*disturbo post traumatico da stress di grado moderato*”, aspetto ritenuto idoneo a configurare un danno biologico di natura psichica. Tenuto conto degli atti di causa, della documentazione medica e dei dati dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, la menzionata C.T.U. così concludeva: “*Si esprime il parere, avuto riguardo di quanto risulta dalla documentazione in atti e di quanto dal soggetto riferito, che suddetta condizione sia da porsi in relazione causale con il clima lavorativo psicostressante correlato alle vicende così come sono state narrate*” (cfr. la predetta parte narrativa della C.T.U., precit.).

IV.3. – Nell'atto di citazione della Procura regionale, con riferimento alle circostanze sopra richiamate, venivano quindi contestate:

i) al convenuto [Omissis] (*Sindaco*) le condotte illecite “dolose” costituite dalle pressioni indebite attuate dallo stesso con riferimento: *a*) alle

	pratiche urbanistiche del privato interessato (<i>rif., supra, punto IV.1.a.); b)</i>	
	all’emanazione del regolamento sugli esposti anonimi (<i>rif., supra, punto</i>	
	<i>IV.1.b.); c)</i> alla compartecipazione al sovraccarico di lavoro e alla	
	mancata attuazione della preannunciata riassegnazione al Segretario	
	comunale delle competenze in materia di lavori pubblici-parte	
	amministrativa (<i>rif., supra, punto IV.1.c.);</i>	
	ii) al convenuto [Omissis] (<i>Assessore competente per materia</i>) le condotte	
	illecite “dolose” rappresentate dalle ingerenze dallo stesso esercitate	
	sull’Ufficio Tecnico, in contrasto con il principio di separazione tra la	
	funzione politica e la gestione amministrativa, atteggiandosi il predetto	
	come una sorta di capufficio del dipendente comunale, avuto in	
	particolare riguardo alla mole di richieste di adempimenti specifici,	
	imposti con messaggi da evadere in tempi brevi ovvero brevissimi,	
	senza contatti interpersonali (<i>rif., supra, punto IV.1.c.);</i>	
	iii) alla convenuta [Omissis] (<i>Vicesindaco-Assessore</i>) l’aver contribuito ad	
	integrare, con colpa grave, le condotte vessatorie della Giunta (<i>rif.,</i>	
	<i>supra, punto IV.1.c.),</i> in quanto pur avendo avuto conoscenza della	
	situazione (<i>come asserito risultante dalla sottoscrizione di n. 3 delle n. 5</i>	
	<i>delibere d’incarichi collettivi e dal ricevimento per informazione di n. 3 mail</i>	
	<i>dell’assessore [Omissis]),</i> non interveniva in alcun modo per impedirla.	
	V. - Tutti i convenuti si costituivano nel giudizio.	
	V.1. - Con comparsa di risposta depositata il 16/07/2025, il convenuto	
	[Omissis] eccepiva/rilevava quanto segue:	
	i) la C.T.U. del Prof. Mauro Bacci non poteva assurgere al rango di prova	
	scientifica inequivocabile, in quanto non si basava su riscontri diretti	
	13	

	delle cause del danno lamentato dal dipendente, ma si limitava a	
	prendere atto della versione dei fatti resa dallo stesso danneggiato;	
	pertanto, vi erano buoni motivi per coltivare un ricorso in appello	
	contro la sentenza di condanna;	
	<i>ii)</i> la decisione del Comune di non presentare appello era censurabile in	
	radice, in quanto i nuovi Amministratori - in ciò mancanti - avevano	
	l'obbligo di assicurare la sostenibilità del bilancio ai sensi dell'art. 97	
	della Costituzione, per cui avrebbero dovuto tentare l'impugnazione,	
	almeno per evitare di pagare i risarcimenti a carico del bilancio	
	comunale;	
	<i>iii)</i> le condotte di <i>mobbing</i> contestate al Sindaco, dal Giudice civile, non	
	avrebbero dovuto condurre a un addebito di responsabilità contabile in	
	quanto un'ipotesi della specie si sarebbe potuta configurare solo in caso	
	di violazioni dei doveri sanciti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione,	
	che invece venivano sempre rispettati dal convenuto;	
	<i>iv)</i> riguardo alle pratiche edilizie del privato interessato, il Comune si	
	era sempre costituito in giudizio dinanzi al T.A.R. dell'Umbria in difesa	
	dell'operato del Tecnico comunale; le riunioni tecnico-politiche	
	venivano organizzate al fine di contemperare le esigenze del privato con	
	le politiche di sviluppo del territorio perseguite dall'Amministrazione	
	locale, al fine di evitare i costi di altri contenziosi; la richiesta di	
	astensione formulata al dipendente, si giustificava per evitare un	
	conflitto d'interessi e non era originata da mancanza di fiducia nei	
	confronti del medesimo, ma dall'intento di evitare che potesse incorrere	
	in una violazione del Codice deontologico e dell'articolo 6-bis della	
	14	

	legge n. 241 del 1990;	
	v) la modifica al Regolamento comunale concernente la trattazione delle	
	lettere anonime era finalizzata a fare scemare il fenomeno delle denunce	
	a opera di ignoti, originanti il dissenso nella popolazione del Comune	
	asserita colpita per il 90% da questa (vile) pratica; la mozione in materia	
	di annessi agricoli aveva permesso a molti proprietari di orti e campi di	
	mettersi in regola, rimuovendo i manufatti fatiscenti per sostituirli con	
	strutture leggere compatibili;	
	vi) i compiti in materia di LL.PP., parte amministrativa, assegnati il	
	07/12/2010 in via emergenziale al Tecnico comunale venivano tutti	
	riportati nell'alveo delle funzioni del nuovo Segretario comunale con	
	nota del 16/08/2011; invece, la richiesta del Funzionario di deferire al	
	predetto Segretario anche le funzioni di RUP (<i>responsabile unico dei</i>	
	<i>procedimenti</i>) degli appalti dei LL.PP. non veniva accolta, non avendo il	
	medesimo le competenze tecniche necessarie;	
	vii) i rinforzi di personale all'Ufficio Tecnico non si potevano effettuare	
	in quanto l'articolo 76 del decreto-legge n. 112 del 2008 imponeva agli	
	Enti locali il divieto di nuove assunzioni qualora il rapporto tra le spese	
	di personale e le uscite correnti risultasse superiore al 50%, condizione	
	nella quale versava il Comune;	
	viii) la tesi della pubblica accusa, secondo la quale configurerebbe una	
	condotta <i>contra ius</i> , oggettivamente discriminatoria ed emarginante, la	
	convocazione di un dipendente, più volte, in Consiglio comunale per	
	rendere conto del proprio operato ed aumentarne in modo	
	indiscriminato gli adempimenti, si asseriva " <i>francamente incredibile</i> ",	
	15	

posto ciò avrebbe significato che chi veniva eletto per far funzionare un Ente locale non poteva permettersi di inviare “qualche decina di mail” o “convocare qualche volta in consiglio il personale amministrativo”, perché il dipendente avrebbe potuto sentirsi vessato per le sollecitazioni concernenti lo svolgimento di certe pratiche dell’Ufficio.

Nella memoria del convenuto ex-Sindaco si concludeva: in via principale per il rigetto della domanda, in quanto asserita infondata in fatto e in diritto; in via subordinata, per la riduzione dell’entità del danno ritenuto prodotto; in via istruttoria, per l’ammissione della prova per testimoni (*testi indicati: il Responsabile dell’Ufficio anagrafe e il Responsabile Polizia municipale*), in merito a due capitoli vertenti sulle relazioni “fisiologiche” tra potere politico e dirigenti amministrativi e sul malcontento della popolazione nel periodo delle denunce anonime.

V.2. – Con memoria depositata il 23/07/2025 si costituiva la convenuta [Omissis] [Omissis] [Omissis], eccependo/rilevando quanto segue:

i) l’infondatezza dell’assunto del P.M. contabile, per il quale la medesima era consapevole di tutti gli atti compiuti dagli altri Amministratori, ciò in ragione del fatto che in realtà non era a conoscenza dei numerosi atti, e-mail, biglietti relativi alle richieste compulsive, di cui aveva avuto contezza soltanto con l’invito a dedurre;

ii) l’infondatezza della contestazione di non essere intervenuta per impedire le condotte tenute dai suoi colleghi, tanto presupponendo che la Vice-Sindaco fosse in condizioni di controllare e dirigere le azioni degli altri Amministratori; in realtà, si asseriva, i suoi rapporti con i colleghi di Giunta erano tesi in quanto, in più occasioni, le relative

posizioni non erano a questi allineate; a riprova di ciò si richiamava che l'Assessore [Omissis], nella lettera aperta del 06/02/2012 al Sindaco con la quale aveva rassegnato le proprie dimissioni, aveva evidenziato: *"le manifeste divergenze che si sono progressivamente delineate all'interno del gruppo, in particolare con il tuo vicesindaco"*;

iii) l'erroneità della affermazione del Requirente, per il quale non vi era alcuna prova della contrarietà della convenuta al modo di agire dei Colleghi, nei confronti del Tecnico comunale; risultando, per converso, che l'assistita non aveva partecipato alla seduta del Consiglio comunale del 28/12/2011, in quanto non condivideva il fatto che il dipendente fosse tenuto, umiliandosi, a parlare in pubblico del suo lavoro; inoltre, la stessa si era rifiutata di firmare la determinazione di Giunta del 12 luglio 2011, perché il termine di tre giorni assegnato al Tecnico per produrre un nuovo computo metrico di alcuni lavori di pavimentazione, era secondo la stessa ritenuto troppo breve; la mancata annotazione dei propri dissensi nel corpo delle delibere di Giunta discendeva dalla sua buona fede, dal fatto d'essere una persona semplice, con un basso livello di scolarizzazione, dedita al lavoro, alla famiglia e al volontariato, che all'epoca dei fatti non immaginava potesse accadere quanto poi successo, anche perché molti dei comportamenti dei Colleghi le venivano sottaciuti per evitare sue possibili intromissioni;

iv) l'insussistenza di prove a sostegno della asserita consapevolezza dei sottostanti fatti, in quanto le tre e-mail dell'assessore [Omissis] (*del 28/09/2010, del 13/05/2011 e del 14/05/2011*) dirette alla stessa per

	conoscenza, non le risultavano recapitate, posto che non ne aveva	
	trovato traccia nella posta ricevuta presso il proprio recapito e-mail;	
	inoltre, le tre delibere di Giunta firmate il 27/06/2011, 28/07/2011 e	
	20/09/2011 riguardavano attività di manutenzione ordinaria tante	
	volte effettuate dal Tecnico comunale, motivo per il quale non aveva	
	ravvisato nulla di diverso dalla <i>routine</i> consuetudinaria della gestione	
	dell'Ufficio Tecnico;	
	v) il Tecnico comunale non l'aveva mai chiamata in causa ed era rimasto	
	a lei legato da rapporti di amicizia molto stretti; tant'è che le si rivolgeva	
	quando si allontanava per le ferie, consegnando le chiavi di casa della	
	madre anziana affinché venisse prestato aiuto in caso di necessità.	
	La memoria della convenuta ex-Vice-Sindaco concludeva: in via	
	principale per il rigetto della domanda; in via istruttoria, per	
	l'ammissione di prova testimoniale (<i>testi indicati i Sig.ri [Omissis] e [Omissis]</i>), in	
	merito a due capitoli relativi ai propri rapporti di amicizia con il Tecnico	
	comunale.	
	V.3. – Con memoria depositata il 24/07/2025 si costituiva il convenuto	
	[Omissis] [Omissis] [Omissis], eccependo/rilevando quanto segue:	
	i) la non antigiuridicità della consegna della copia del Codice di	
	Comportamento dei dipendenti pubblici, in relazione alla vicenda delle	
	pratiche urbanistiche, considerato che il gesto costituiva solo un	
	suggerimento non formale e non vessatorio, in relazione al quale il	
	Tecnico comunale rimaneva libero di agire in piena autonomia;	
	ii) la non antigiuridicità della interazione con il predetto dipendente	
	comunale, sino alla cessazione dell'incarico di Assessore del febbraio	
	18	

	2012; al fine di evitare errori, in accezione collaborativa, l'Assessore	
	competente per materia - a seguito di accordi verbali e a beneficio del	
	predetto - aveva predisposto n. 34 (<i>trentaquattro</i>) note/e-mail per	
	supportarlo nell'espletamento delle attività dell'Ufficio Tecnico;	
	l'impiego delle e-mail si spiegava con il fatto che il convenuto lavorava	
	a Roma, per cui risultava assente dal Comune sino a sera;	
	<i>iii)</i> le richieste inviate al Tecnico, per lo svolgimento di attività di	
	relativa competenza, anche urgenti, erano giustificate dall'asserito	
	dovere, quale Amministratore, di: <i>a)</i> rispondere alle sollecitazioni dei	
	cittadini; <i>b)</i> tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica; <i>c)</i> evitare	
	l'insorgere di responsabilità civili, penali e disciplinari in capo ai	
	dipendenti comunali; gli atti suoi e della Giunta si sostenevano	
	necessari, tenuto conto anche dell'assenza perdurante del Segretario	
	comunale, per fornire agli Uffici le linee d'indirizzo politico e	
	amministrativo, come disposto dall'articolo 48, comma 2, del TUEL;	
	<i>iv)</i> nessuno dei propri atti aveva mai determinato un incremento del	
	carico di lavoro personale del Tecnico comunale, poiché si trattava di	
	richieste di documentazione, programmazione di interventi di	
	manutenzione da fare svolgere materialmente alle due unità di	
	personale operativo assegnato in organico all'Ufficio Tecnico (<i>n.d.r.: di</i>	
	<i>cui uno con mansioni esecutive</i>); negli atti non erano inoltre rinvenibili toni	
	minacciosi o insinuazioni tese alla relativa delegittimazione; i termini	
	assegnati per i riscontri si sostenevano compatibili con le attività	
	dell'Ufficio;	
	<i>v)</i> l'11/06/2010, l'Assessore aveva ideato e quindi fatto approvare - per	
	19	

	andare incontro alle richieste di personale formulate dal Tecnico comunale - il progetto <i>"Efficienza e Razionalizzazione"</i> , che aveva	
	consentito di assegnare un incarico di collaborazione a un Architetto	
	esterno, prescelto dallo stesso Tecnico, per alleviarne il picco di	
	incombenze; inoltre, il convenuto aveva proposto al Sindaco di chiedere	
	a n. 7 (<i>sette</i>) Comuni e alla Comunità montana, la disponibilità a inviare	
	in comando temporaneo personale da impiegare nell'Ufficio Tecnico,	
	senza ottenere risposte positive per la mancanza di aspiranti; infine, il	
	28/03/2011 e il 05/04/2011, aveva presentato due proposte al Gruppo	
	di maggioranza per assegnare incarichi di attività operative, in seno al	
	predetto Ufficio, ai due Assessori competenti per materia da porre alle	
	dipendenze dirette del Tecnico comunale, ai sensi dell'articolo 53 della	
	legge n. 388 del 2000, ma il Sindaco e, in particolare, il Vice-Sindaco non	
	diedero l'assenso;	
	vi) la propria mozione del 30/11/2010, in materia di denunce anonime,	
	s'inquadrava nel clima di tensione originato nella Comunità dalla	
	diffusione, ad opera di ignoti, di notizie su esposti arrivati in Comune	
	per presunti abusi edilizi, come emerso anche nel corso di un'assemblea	
	pubblica del 09/11/2010; le nuove regole di trattazione degli esposti si	
	sostenevano in linea con il Codice di procedura penale e con l'articolo	
	54 del TUEL;	
	vii) la mozione del 27/01/2011, in materia di annessi agricoli, non	
	costituiva una sanatoria degli abusi edilizi accertati, ma un mezzo	
	politico per sostenere, assieme ai Sindaci dell'[Omissis] [Omissis], la	
	proposta di legge regionale del consigliere [Omissis];	
	20	

	viii) le convocazioni del Tecnico innanzi al Consiglio comunale si	
	asserivano in linea con l'articolo 14 (<i>Audizione di esperti</i>) del	
	Regolamento sul funzionamento di tale Consesso; le richieste di	
	revisione delle ordinanze di demolizione nonché l'agire in via di	
	autotutela erano conseguenza necessaria del pronunciamento	
	consiliare, nel rispetto delle prerogative degli Organi di Governo del	
	Comune, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del TUEL;	
	ix) la richiesta di accertamenti in merito alla mancata raccolta dei rifiuti	
	non conteneva accuse né toni minacciosi o vessatori, ma si limitava a	
	chiedere puntuali informazioni;	
	x) durante la riunione del Consiglio comunale del 28/12/2011, il	
	convenuto si era limitato a effettuare un intervento che non riguardava	
	la tematica della [Omissis] della [Omissis], ma era volto ad informare i presenti	
	del fatto che il nuovo impianto fotovoltaico era stato allacciato alla rete	
	di produzione dell'Enel;	
	xi) la Procura regionale aveva dedotto in modo apodittico che la	
	condotta ascritta era connotata da intento doloso, senza dimostrare la	
	sussistenza di indicatori significativi della volontà della medesima e	
	degli effetti della stessa, ossia anche dell'evento dannoso;	
	xii) la quantificazione del danno addebitato non teneva conto delle	
	omissioni da imputare ai Vertici organizzativi del Comune, in primo	
	luogo al Dirigente generale per le funzioni attribuite di sovrintendenza	
	gestionale del personale; nella quantificazione dell'addebito, non si era	
	inoltre considerato che l'incarico di assessore ricoperto dal convenuto	
	era durato per n. 31 mesi (<i>dal giugno 2009 al febbraio 2012</i>), ossia per un	
	21	

	terzo del tempo al quale venivano fatte risalire le condotte vessatorie (n.	
	93 mesi dal 2004 al febbraio 2012), asserendosi ciò doversi considerare in	
	riduzione dell'importo ascritto, in relazione al minor apporto causale	
	reso nella determinazione dell'evento dannoso.	
	Nella memoria del convenuto [Omissis] si concludeva: in via principale,	
	per il rigetto integrale della domanda; in via subordinata, per	
	l'applicazione del potere riduttivo.	
	VI. - All'udienza del 17/09/2025, le parti ribadivano le posizioni e le	
	conclusioni già rassegnate agli atti del giudizio:	
	i) il Pubblico Ministero sottolineava che importanza centrale rivestiva la	
	lettura delle condotte tenute dagli Amministratori del Comune, poiché	
	la tesi dei convenuti [Omissis] e [Omissis] - per la quale i comportamenti	
	contestati erano corretti e da ricondurre ai loro doveri di servizio - non	
	aveva fondamento. Per converso, le ingerenze e le richieste reiterate	
	rivolte al Tecnico comunale costituivano dei veri e propri ordini di	
	servizio, esorbitanti dalle competenze degli Organi politici, i quali	
	avrebbero per legge potuto unicamente impartire direttive generali, con	
	la fissazione di obiettivi di risultato, interfacciandosi non con i	
	Responsabili dei singoli Uffici, bensì con il Segretario comunale nella	
	sua veste di Direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del TUEL.	
	Invece, il Sindaco e l'Assessore competente per materia si rivolgevano	
	sempre direttamente al Tecnico comunale in aperta violazione del	
	principio di separazione tra politica e amministrazione, ben consapevoli	
	della eccessività dei carichi di lavoro assegnati all'unico Funzionario in	
	forza all'Ufficio Tecnico, che più volte aveva rappresentato di non	
	22	

farcela, per cui era più che prevedibile che prima o poi sarebbe caduto in crisi da stress cronico, così come nella realtà poi è avvenuto. Nei confronti della convenuta [Omissis], il P.M. sosteneva non accettabile, la mancata assunzione di ogni iniziativa per arginare le vessazioni dei Colleghi, a fronte della situazione critica conclamata.

ii) L'Avvocato Lombroni, per il convenuto [Omissis], ribadiva che l'atto di citazione poggiava unicamente sulla sentenza del Tribunale di Terni, a sua volta incentrata sulla C.T.U. del Prof. Bacci, che asseriva priva di valore scientifico essendosi basata su quanto riferito dal diretto interessato, aggiungendosi peraltro che *"questi era proclive a costruirsi nell'ambito del proprio settore lavorativo delle situazioni di contrasto immaginifiche"*. Per questo motivo, la sentenza del Giudice del lavoro *"era del tutto astrusa e meritava di essere impugnata"*, laddove ciò non avveniva unicamente a causa della scelta, asserita irrazionale, degli Amministratori comunali subentranti, ai quali pertanto si sarebbe dovuta addebitare la fattispecie di responsabilità amministrativa. Quanto alla trattazione degli esposti anonimi, l'operato attuato dal Sindaco non era frutto d'ingerenza, ma dipendeva dalla messe di denunce che arrivavano e dal fatto che non si capiva come queste dovevano essere gestite, in quanto il Tecnico comunale *"le accantonava sul tavolo e non prendeva posizione"*. Il sollecito attuato, teso a rivedere le decisioni prese nei confronti di un cittadino presentante un ricorso, aveva quindi lo scopo di evitare il rischio di condanne a carico del Comune; a fronte dei dinieghi opposti dal Tecnico comunale, anziché far attivare nei confronti del medesimo un'azione disciplinare da parte

del Segretario dell'Ente, si era ritenuto di consentirgli di spiegare, al Consiglio comunale, *"del perché non intendeva agire così come il Comune voleva che si agisse"*. Infine, i mancati rinforzi all'organico dell'Ufficio Tecnico erano dovuti ai vincoli della legge sul blocco delle assunzioni di personale negli Enti locali, per cui non v'erano alternative: o si violava la normativa "Brunetta", andando incontro alle sanzioni conseguenti, o si accettava la difficile situazione gestionale che poteva apparire vessatoria, senza esserlo tuttavia nella realtà.

iii) L'Avvocato Calai, per il convenuto [Omissis], sosteneva a sua volta l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo per due motivi:

a) innanzitutto, perché non c'era nessun esercizio illegittimo dei poteri d'indirizzo e controllo attribuiti all'Amministratore comunale, posto che al convenuto non venivano impartiti "ordini" (*come asserito dal* [Omissis]), laddove l'Assessore si era adoperato per essergli vicino e per aiutarlo a superare i problemi dell'Ufficio, mettendogli a disposizione moduli di verbali, determine, bandi e contratti di supporto per la relativa attività;

b) in secondo luogo, non corrispondeva al vero che l'Assessore non si era adoperato per andare incontro alle richieste di dotazione di personale per l'Ufficio Tecnico, come sostenuto dimostrato da una serie di iniziative intraprese con atti ufficiali, come già ricordato a proposito del progetto "Efficienza" e dall'intento di affidare direttamente agli Assessori incarichi operativi.

iv) L'Avvocato Brunorio, per la convenuta [Omissis], insisteva per il rigetto della domanda sostenendo che l'assistita aveva sempre agito in

	buona fede, come ritenuto dimostrato dai rapporti di amicizia	
	sussistenti con il Tecnico comunale, asseriti non essere mai venuti meno.	
	Affermava, inoltre, non significative e univoche le sole tre delibere e le	
	uniche tre e-mail citate dalla Procura regionale, specie se valutate	
	nell'ottica <i>ex-ante</i> nonché tenuto conto della non conoscenza, da parte	
	della Vice-Sindaco, delle richieste compulsive al quale il Funzionario	
	risultava assoggettato. Non accettabile, infine argomentava, la	
	contestazione di una responsabilità per fatti altrui, per non essere	
	riuscita l'assistita ad impedire il comportamento vessatorio dei colleghi	
	di Giunta, considerato che a tanto aveva provato ad opporsi, in	
	determinati momenti, ma era stata messa in minoranza e quindi	
	emarginata; pur non risultando dai verbali atti di dissenso formali, ma	
	sostenendosi non poter integrare una colpa grave.	
	v) Il Pubblico Ministero, su replica consentita, rilevava che la sentenza	
	di condanna del Comune non si fondava solo sulla perizia del Prof.	
	Bacci, ma anche su una serie di testimonianze ritualmente acquisite dal	
	Giudice nel corso di quel giudizio. Inoltre, riguardo all'Assessore	
	[Omissis], richiamava le richieste di evasione delle pratiche entro tre	
	giorni, sostenendole sintomatiche della coscienza e volontà di assumere	
	il rischio di una implosione del Tecnico comunale in difficoltà e, quindi,	
	della sussistenza in fattispecie del c.d. dolo eventuale.	
	vi) Su richiesta del Relatore, l'Avvocato Calai, per il convenuto	
	[Omissis], precisava che la figura del Direttore generale, nell'ambito del	
	Comune, non era ricoperta da un Dirigente <i>ad hoc</i> ; le relative funzioni	
	venivano delegate dal Sindaco al Segretario comunale, ai sensi	
	25	

dell'articolo 108 del TUEL.

VII. - A seguito dell'udienza del 17/09/2025, il giudizio veniva trattenuto in decisione. In pendenza del deposito della sentenza, il 22/01/2026 entrava in vigore la legge 7 gennaio 2026, n. 1, il cui art. 1, comma 1, lettera a), introduceva rilevanti integrazioni e modifiche all'art. 1 della legge n. 20/1994, in materia di presupposti processuali nonché sostanziali applicabili anche nei procedimenti e nei giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della riforma medesima.

Pertanto, a seguito della riconvocazione del Collegio in camera di consiglio, veniva disposta - con l'ordinanza n. 2 del 2026 - la regressione del giudizio alla fase dibattimentale, con la contestuale fissazione di una nuova udienza di discussione della causa, in data 22/04/2026, al fine di assicurare il contraddittorio tra le parti sui possibili effetti dell'applicazione dello *jus superveniens* alla fattispecie in trattazione, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., richiamato dagli artt. 7, comma 2, e 91, comma 5, c.g.c.. Le parti venivano pertanto autorizzate a depositare memorie e documenti.

VII. - A seguito dell'istanza dell'Avv. Calai, difensore del convenuto [Omissis], nella quale si rilevava che l'ordinanza n. 2 del 2026, *precit.*, non gli veniva comunicata, il Presidente della Sezione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M., con il decreto del 17/04/2026, disponeva la trasmissione dell'ordinanza alla parte nonché il rinvio della discussione all'udienza del 17/06/2026, assegnando il termine del 28/05/2026 per il deposito di scritti difensivi.

VIII. - In prossimità della nuova udienza, tutti i patrocinatori dei convenuti depositavano deduzioni.

VIII.1. - Il 20/03/2026, l'Avv. Brunorio, per conto della convenuta [Omissis], rappresentava che la legge n. 1/2026 produceva effetti rilevanti ai fini del decidere, per i seguenti aspetti:

i) riguardo all'elemento soggettivo della colpa grave, risultando indimostrati i relativi estremi, nei termini tipizzati dalla novella, con riferimento ai fatti genericamente contestati alla convenuta, vale a dire l'essere a conoscenza della situazione sottostante e, ciò nonostante, non aver effettuato intervento alcuno per far cessare le altrui condotte vessatorie;

ii) in materia di prescrizione: avendo stabilito la legge n. 1/2026 il *dies a quo* del relativo termine dalla commissione del fatto dannoso, indipendentemente dal momento della sua scoperta, motivo per il quale la prescrizione, nel caso in esame, era "*ampiamente maturata*" risalendo i comportamenti asseritamente illeciti agli anni 2011 e precedenti;

iii) riguardo alla quantificazione del danno: avendo il legislatore delineato un sistema in forza del quale, in caso di responsabilità per colpa, almeno il 70% del pregiudizio doveva rimanere a carico dell'Amministrazione danneggiata, motivo per il quale la condanna, nella denegata ipotesi, non avrebbe potuto superare l'importo di euro 1.438,37 (il 30% di euro 4.794,59, somma pretesa con l'atto di citazione).

In conclusione, con la memoria si insisteva per il rigetto della domanda attorea; in subordine, si chiedeva la riduzione del danno ad un importo non superiore a euro 1.438,37 nonché, e in ogni caso, l'integrale

compensazione delle spese di lite.

VIII.1. Il 28/03/2026 e il 26/05/2026, l'Avv. Lombroni, per conto del convenuto [Omissis], nel ribadire le conclusioni precedentemente rassegnate, eccepiva che:

i) riguardo all'elemento soggettivo: doveva escludersi che l'assistito aveva *"voluto agire con dolo inflittivo verso il geometra comunale"* e, pertanto, ai sensi della legge n. 1/2026, il medesimo non aveva palesemente violato nessuna norma di diritto, essendo stato, peraltro, costretto a tenere quei comportamenti verso il dipendente per salvaguardare le casse dell'Ente dal rischio di rivalse giudiziarie, da parte dei soggetti sottoposti agli accertamenti dell'Ufficio Tecnico, o dalla possibilità di subire denunce contabili se avesse autorizzato nuove assunzioni di personale in violazione della legge "Brunetta";

ii) in tema di prescrizione: ai sensi della legge n. 1 del 2026 l'azione erariale risultava prescritta in quanto, pur ammettendosi per ipotesi la sussistenza dell'illecito contestato all'ex Sindaco, essendo questo cessato dal predetto incarico nell'anno 2014, era sicuramente decorso il relativo termine di legge.

In conclusione, si instava nuovamente per l'assoluzione dell'assistito.

VIII.3. - Il 27/05/2026, l'Avv. Calai, per conto del convenuto [Omissis], altresì depositando due allegati, formulava le seguenti eccezioni in rito e nel merito:

i) in tema di prescrizione: il relativo decorso doveva individuarsi nel momento in cui il danno si era esteriorizzato ed era divenuto percepibile da parte dell'Amministrazione o della Procura regionale; nel caso, tale

	condizione si verificava con l’emanazione della sentenza n. 8/2019 del	
	Tribunale di Terni, pubblicata il 18/07/2019 e notificata il 25/07/2019	
	al Comune di [Omissis] [Omissis], che il 31/07/2019 deliberava il	
	riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, comunicato	
	alla Procura regionale via pec il 12/8/2019, confermato da successiva	
	pec del 13/11/2019; ciò posto, <i>il dies a quo</i> del termine prescrizione	
	risalirebbe a ben prima della data del 27/11/2019 indicata nell’atto di	
	citazione, per cui la notifica dell’invito a dedurre, eseguita il	
	21/11/2024, avveniva dopo il compimento della prescrizione;	
	ii) riguardo all’elemento soggettivo: l’inconciliabilità di profili dolosi	
	con la condotta contestata; con riferimento alla tipizzazione della colpa	
	grave doveva quindi escludersi ogni responsabilità dell’assistito, poiché	
	nessuna violazione manifesta di norme di diritto poteva al medesimo	
	essere ascritta, avendo egli agito esclusivamente a tutela dell’interesse	
	pubblico; inoltre, andava considerata, in ipotesi, la responsabilità dei	
	Dirigenti e dei Funzionari comunali, per omessa assistenza tecnica;	
	iii) - riguardo alla quantificazione del risarcimento: nella denegata	
	ipotesi di condanna, la quantificazione del danno doveva essere	
	parametrata in base al nuovo limite percentuale massimo introdotto	
	dalla legge n. 1/2026.	
	In conclusione, veniva richiesto, in via principale, il rigetto della	
	domanda attorea, in quanto prescritta ed asseritamente infondata; in	
	subordine, si instava per la riduzione dell’addebito nei termini di legge.	
	IX. - Nell’udienza del 17/06/2026:	
	i) il P.M.: <i>a)</i> quanto all’eccezione di prescrizione ribadiva che, nel caso,	
	29	

	il <i>dies a quo</i> coincideva con la data del 27/11/2019, trattandosi di danno	
	indiretto, pertanto la prescrizione non si era determinata in ragione	
	delle successive notifiche, tempestive, degli inviti a dedurre; <i>b)</i>	
	riafferma la sussistenza del dolo contestato al Sindaco [Omissis] e	
	all'Assessore [Omissis] risultando pertanto irrilevanti le disposizioni	
	introdotte, per i casi di colpa grave, dalla legge n. 1/2026; <i>c)</i> ribadiva	
	che, in fattispecie, vi era stata l'indebita ingerenza dei predetti	
	Amministratori nella sfera di competenza del Tecnico comunale, con	
	ordini impartiti da evadere entro tempi brevi sull'avvertenza che	
	l'esecuzione sarebbe stata rilevante ai fini della valutazione e della	
	conseguente retribuzione di risultato; inoltre, sosteneva apodittiche le	
	difese relative all'esigenza di dover evitare un danno erariale, poiché	
	sarebbe bastato un comando di personale per far fronte alle esigenze di	
	supporto necessarie all'Ufficio Tecnico; <i>d)</i> nei riguardi della Vice-	
	Sindaco, sosteneva non tassativa la tipizzazione della colpa grave	
	introdotta dalla legge n. 1 del 2026 e, quanto alla richiesta di riduzione	
	dell'addebito, sosteneva che l'importo domandato risultava inferiore al	
	30% del pregiudizio arrecato e, comunque, al riguardo sottoponeva al	
	Collegio la valutazione della sospensione impropria del giudizio con	
	riferimento alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, sulla	
	fattispecie da altre Sezioni contabili;	
	<i>ii)</i> l'Avv.to Lombroni, per il convenuto [Omissis], sosteneva che la	
	novella legislativa, in punto di prescrizione, non poteva interpretarsi	
	diversamente dal tenore letterale della norma, configurandosi pertanto	
	irrilevante il carattere del danno, se "diretto" ovvero "indiretto", del	
	30	

	danno configurandosi al riguardo secondaria la pronuncia del Giudice	
	civile (<i>che aveva reso l'obbligazione risarcitoria liquida ed esigibile</i>) nonché	
	asserendosi non vincolanti, per il Collegio giudicante, le statuizioni	
	assunte, sempre in punto di prescrizione dell'azione erariale, da altre	
	Sezioni della Corte in applicazione della legge n. 1/2026;	
	iii) l'Avv.to Brunorio, per la convenuta [Omissis], nel rinviare alle	
	argomentazioni già dispiagate a sostegno dell'infondatezza della	
	domanda, quanto alla legge n. 1 del 2026 sottolineava l'orientamento	
	del legislatore teso ad alleviare le conseguenze degli illeciti gravemente	
	colposi, pertanto: <i>a)</i> insisteva per l'accoglimento dell'eccezione di	
	prescrizione, risalendo il fatto a oltre dieci anni prima; <i>b)</i> rivendicava la	
	riduzione dell'addebito nella denegata ipotesi di condanna; <i>c)</i>	
	sottolineava la posizione dell'assistita caratterizzata altresì dalla	
	domanda di compensazione delle spese, anche in ipotesi di assoluzione,	
	ciò evidenziando la personalità della medesima, la quale non aveva	
	neppure mai ricevuto una multa e che, all'età di settant'anni, si trovava	
	per la prima volta in un giudizio asserito molto pesante sul piano	
	emotivo personale;	
	iv) l'Avv.to Masotti, per il convenuto [Omissis], riportandosi a quanto	
	già affermato dalle altre difese sul tema della prescrizione: <i>a)</i> censurava	
	l'affermazione del dolo accolta nella sentenza del Giudice civile,	
	ritenuta trascurare sia le conseguenze sul piano patrimoniale del	
	Comune, <i>in primis</i> , delle condotte del Tecnico comunale, che avevano	
	determinato interventi innanzi al TAR sia la dovuta considerazione	
	dell'ambito geografico-territoriale nel quale si era svolta la vicenda, che	
	31	

	si sarebbe dovuto necessariamente contestualizzare per le diverse	
	sensibilità sussistenti in un piccolo Comune rispetto a una grande città;	
	b) denegava che le e-mail dell'assistito, rivolte al Funzionario,	
	integrassero condotte finalizzate al mobbing; c) nel sostenere che lo	
	stress <i>post</i> -traumatico si ricollegasse all'audizione del Geometra innanzi	
	al Consiglio comunale, rilevava che in quella seduta l'assistito non	
	aveva svolto alcun ruolo rilevante; d) sul piano delle condotte	
	addebitate, sottolineava la brevità del mandato dell'Assessore (<i>anni</i>	
	<i>2009/2011</i>) rispetto al contesto temporale d'inquadramento dell'intera	
	vicenda (<i>anni 2004/2011</i>).	
	Esaurita la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. - Vanno in primo luogo scrutinate le richieste di ammissione alla	
	prova testimoniale proposte dalle difese dei convenuti [Omissis] e	
	[Omissis].	
	Nel merito il Collegio ne rileva l'inammissibilità, ai sensi dell'articolo	
	96, comma 1, c.g.c. poiché non rilevanti ai fini del decidere, in quanto:	
	1.a. - del tutto ininfluenti, con riferimento al <i>thema decidendum</i> , si	
	manifestano le reazioni soggettive rese dagli altri Responsabili di Uffici	
	del medesimo Comune con riferimento sia alle convocazioni	
	intervenute da parte del Consiglio comunale e della Giunta sia alle	
	richieste direttamente formulate dagli Organi predetti, considerata	
	altresi la peculiare situazione concernente l'Ufficio Tecnico del Comune,	
	siccome evidenziabile dagli atti acquisiti al fascicolo processuale;	
	32	

	irrilevante, del pari, si appalesa la circostanza di encomi o elogi attribuiti	
	al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la trattazione delle denunce	
	anonime, tanto più sulla considerazione degli intendimenti della Giunta	
	e del Consiglio comunale di sottrarre al medesimo la diretta gestione	
	relativa;	
	1.b. -allo stesso modo privi d'interesse, ai fini del giudizio, i rapporti di	
	amicizia intercorrenti tra la Vice-Sindaco e il Tecnico comunale.	
	Le richieste istruttorie all'esame devono essere, pertanto, disattese.	
	2. - Prima di trattare le questioni di merito, il Collegio è chiamato ad	
	esaminare le eccezioni di prescrizione, da tutti i convenuti sollevate a	
	seguito della retrocessione del giudizio alla fase dibattimentale (rif.: art.	
	6 della legge n. 1/2026), ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del	
	2026, siccome novellato la precisazione che il diritto al risarcimento si	
	prescrive in ogni caso in cinque anni <i>"indipendentemente dal momento in</i>	
	<i>cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno"</i>	
	ovvero, in caso di occultamento doloso del danno <i>"realizzato con una</i>	
	<i>condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione"</i> dalla data della	
	sua scoperta.	
	L'eccezione si manifesta infondata per quanto di successiva	
	motivazione.	
	2.1. - In materia di prescrizione, la giurisprudenza delle Sezioni Riunite	
	della Corte dei conti ha tracciato i seguenti indirizzi interpretativi non	
	incisi dalla legge n. 1 del 2026:	
	i) <i>"l'azione di responsabilità erariale non ha funzione direttamente</i>	
	<i>sanzionatoria di una condotta contra legem, ma risarcitoria di un danno</i>	
	33	

economicamente valutabile il quale abbia inciso sull'Ente riducendo il patrimonio dello stesso, depauperandolo.... Il fatto che consente l'esercizio dell'azione di responsabilità è costituito dal binomio condotta-evento e la fattispecie dannosa si perfeziona con il verificarsi di quest'ultimo" (rif.: Corte dei conti, SS.RR., n. 7/2000/QM);

ii) l'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, porta "ad escludere che - ai fini della decorrenza della prescrizione - sia sufficiente il compimento della condotta illecita e, di converso, ad affermare che di decorrenza della prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui la condotta contra ius abbia prodotto l'evento dannoso avente i caratteri della concretezza e della attualità" (sentenza n. 5/2007/QM, precit.);

iii) in particolare: "il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno cd. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento del terzo danneggiato", dovendo "essere mantenuti nettamente distinti il profilo del perfezionamento dell'obbligazione risarcitoria" che avviene al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato, e quello della concretezza ed attualità del danno integrato dalla "destinazione di risorse finanziarie pubbliche (elettivamente da considerarsi sempre acquisite e destinate al soddisfacimento di interessi ed esigenze pubbliche) a finalità di ristoro privato connesso, quest'ultimo, ad un comportamento illecito della P.A. medesima" (rif.: Corte dei conti, SS.RR., n. 14/2011/QM).

2.2. - Ai precitati richiami giurisprudenziali va altresì aggiunta la considerazione per la quale, con la novella legislativa, l'istituto della responsabilità amministrativa non ha perduto il proprio carattere

risarcitorio, per quanto dalla stessa Corte costituzionale precisato con la sentenza n. 132 del 2024, costituente un fondamentale presupposto della legge n. 1 del 2026; nel merito, il Giudice delle leggi, con riferimento alla individuazione del punto di equilibrio della ripartizione del rischio dell'attività tra l'apparato e l'agente pubblico, ha espressamente affermato il doversi altresì tenere conto, in particolare, di due esigenze:

- *“Da una parte, la responsabilità amministrativa, **oltre a una funzione risarcitoria**, variamente modulabile, ha una funzione deterrente. La sua stessa esistenza scoraggia i comportamenti non solo dolosi ma anche gravemente negligenti dei funzionari pubblici, che pregiudicano il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e gli interessi degli stessi amministrati, la cui contribuzione al funzionamento della macchina pubblica potrebbe essere dissipata senza alcun beneficio per la collettività.”;*

- *“Dall'altra parte, vi è l'esigenza di impedire che, in relazione alle modalità dell'agire amministrativo, il rischio dell'attività sia percepito dall'agente pubblico come talmente elevato da fungere da disincentivo all'azione, pregiudicando, anche in questo caso, il buon andamento.”.*

Ne consegue che, neppure a seguito della riforma precitata, può porsi in dubbio la sussistenza dell'elemento costitutivo della responsabilità amministrativa integrato dal danno erariale, con riferimento al quale non può prescindersi, come del resto affermato nella legge n. 20 del 1994, sul punto non riformata, che la prescrizione dell'azione **risarcitoria** della Procura regionale non può che trovare il proprio *dies a quo* nel compimento di un pregiudizio patrimoniale dell'Ente pubblico, caratterizzato sia in termini di attualità sia di concretezza del medesimo.

	A nulla rilevando, dunque, nell'ipotesi di un danno indiretto, né la data	
	di attuazione delle condotte illecite né quella dell'insorgenza	
	dell'obbligazione di pagamento di somme in favore di terzi, costituente	
	questa un antecedente fattuale del danno erariale.	
	Nella fattispecie in esame, pertanto, il <i>dies a quo</i> della prescrizione deve	
	essere individuato - a seguito della condanna del Comune al	
	risarcimento del danno cagionato al proprio dipendente (<i>rif.: la sentenza</i>	
	<i>n. 8 del 18/07/2019 della Sezione civile del Tribunale di Terni</i>) - nella data	
	del 27/11/2019 di emissione del mandato di pagamento n. 936 del	
	Comune in favore del Tecnico comunale e dei legali patrocinanti, sul	
	riconoscimento del relativo debito attuato con la deliberazione n. 38 del	
	31/07/2019 del Consiglio comunale, tanto integrando il pregiudizio per	
	cui v'è causa, dal quale consegue la scadenza del quinquennio	
	prescrizionale alla data del 27/11/2024.	
	2.3. - Successivamente, con invito a dedurre in data 30/10/2024 della	
	Procura regionale veniva contestato il predetto danno agli attuali	
	convenuti, ai fini della loro costituzione in mora, ai sensi degli articoli	
	66 c.g.c. nonché 1219 e 2943 c.c.	
	L'atto veniva notificato dall'UNEP presso il Tribunale di Terni a mezzo	
	servizio postale nei modi di legge in data 5/11/2024.	
	2.3.a. - L'Ufficio postale di Terni effettuava, in data 08/11/2024, la	
	consegna delle raccomandate in questione ai convenuti [Omissis] e	
	[Omissis], dunque entro il termine del 26/11/2024 (<i>cfr., supra, il capo</i>	
	<i>2.2.</i>).	
	2.3.b. - Il convenuto [Omissis], mediante pec inviata in data 25/11/2024	
	36	

(all'indirizzo umbria.procura@corteconticert.it) comunicava l'avvenuto

ritiro dell'atto in data 12/11/2024 presso l'Ufficio postale di [Omissis]

[Omissis].

2.3.c. - Da tutto quanto sopra esposto ne consegue che, validamente,

l'atto della Procura regionale ha interrotto il quinquennio inerente alla

prescrizione sino all'introduzione del giudizio. Ciò, anche a prescindere

dalla sospensione del termine prescrizione - dall'08/03/2020 al

31/03/2020 - per l'effetto dell'art. 85, comma 4, del decreto-legge n. 18

del 2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito in legge n. 27 del 2020 (cfr.,

al riguardo: Corte conti, Sez. I App., sentenza n. 93/2026; id., Sez. II App.,

sent. n. 144/2025; Sez. Valle d'Aosta, sent. n. 4/2025).

Le formulate eccezioni di prescrizione devono essere pertanto disattese.

3. - Nel merito, il presente giudizio verte su un'ipotesi di responsabilità

amministrativa per danno indiretto, nei termini sopra precisati in

FATTO, (rif. i punti II., III. e IV.), derivante dagli accertamenti attuati

dalla sentenza di condanna del Comune, per pratiche di "mobbing"

subite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, integrate da più condotte

osteggianti e aggravanti le relative condizioni lavorative, altresì

comportanti umiliazioni e denigrazioni, stigmatizzate anche al di fuori

dell'ambiente di lavoro nonché in sede sindacale, oltre che riconosciute

lesive del diritto alla tutela dell'integrità psico-fisica del dipendente

pubblico, dal competente Tribunale di Terni il quale, con sentenza n. 8

del 2019, ne accertava l'intrinseco carattere stressogeno. Con violazione,

qui si annota, del diritto alla Salute, alla dignità umana e ai limiti

inviolabili della persona riconosciuti dagli articoli 32, 41 e 2 Cost. (rif.:

	Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanze n. 18164/2018, n. 3348/2022 e n.	
	10730/2025; id., sentenze n. 3291/2016 e n. 15957/2024).	
	Pertanto, ad avviso del Collegio risultano irrilevanti, nella prefigurata	
	prospettiva, avuto riguardo allo svolgimento del sottostante rapporto	
	di servizio:	
	i) il numero delle condotte lesive incidenti sul diritto alla Salute del	
	dipendente determinatesi nell’arco temporale di riferimento (<i>cfr.</i> , <i>tra le</i>	
	<i>altre</i> , Cass. n. 15957 del 2024 e Tribunale Venezia, n. 480 del 2017);	
	ii) la prova di un preciso intento persecutorio, in ragione della rilevanza	
	degli obblighi di tutela della Salute del lavoratore (<i>rif.:</i> <i>tra le altre</i> , Corte	
	<i>di Cassazione</i> n. 10730 del 2025 e Corte d’Appello di Genova, n. 250 del 2020).	
	In tali casi configurandosi l’atteggiamento offensivo del soggetto agente	
	integrare la figura dello “ <i>straining</i> ” costituente un <i>minus</i> rispetto alla	
	fattispecie del “ <i>mobbing</i> ”, qualificante comunque in termini di illiceità la	
	condizione stressogena alla quale il dipendente risulta sottoposto	
	nell’ambito lavorativo, in quanto foriera di frustrazione personale e	
	traumi da <i>stress</i> , tanto integrando un danno risarcibile anche in	
	mancaza della prova di un preciso intento persecutorio (<i>rif.:</i> Cass. n.	
	18164 del 2018).	
	Con tale premessa, ritiene il Collegio che vadano quindi scrutinate le	
	domande azionate dalla Procura regionale nei riguardi degli	
	Amministratori <i>pro-tempore</i> , ritenuti aver concorso al pregiudizio	
	erariale per cui v’è causa, per essere venuti meno ai doveri di diligenza,	
	correttezza e buona fede, caratterizzanti i relativi obblighi di servizio.	
	4. - Nei confronti del convenuto [Omissis] [Omissis], Sindaco <i>pro-tempore</i>	
	38	

	all'epoca dei fatti all'epoca dei fatti, veniva contestato che:	
	i) interveniva indebitamente sull'attività amministrativa di competenza	
	del Tecnico comunale, avendo esercitato pressioni sul Tecnico	
	medesimo per indurlo ad adottare un atteggiamento meno	
	intransigente nell'esame delle pratiche edilizie;	
	ii) concorreva a limitarne i poteri d'intervento in materia di abusi edilizi,	
	partecipando alla adozione di una modifica di un Regolamento	
	comunale accentrando nella propria figura istituzionale di Sindaco le	
	opzioni relative alla trattazione degli esposti anonimi;	
	iii) concorreva altresì al sovraccarico di lavoro del Tecnico comunale	
	con n. 2 (<i>due</i>) richieste di adempimenti specifici e n. 5 (<i>cinque</i>)	
	disposizioni di Giunta municipale, nonostante il predetto fosse l'unico	
	Funzionario preposto alle pratiche dell'Ufficio Tecnico e avesse in più	
	occasioni rappresentato le gravi difficoltà in cui versava nello	
	svolgimento delle pratiche assegnate.	
	Il convenuto si è difeso con argomentazioni sostenenti la correttezza	
	della propria condotta (<i>rif., supra in FATTO, il punto V.1.</i>).	
	4.1. - Nel merito giudica il Collegio:	
	i) quanto alle censure rivolte alla C.T.U. del Prof. Bacci, nessun vizio	
	logico/giuridico appare riscontrabile nell'elaborato peritale, posto che i	
	fatti versati nel giudizio depongono per l'oggettiva lesività delle	
	condotte ascritte al Sindaco sulla condizione psico-fisica soggettiva del	
	dipendente, in relazione agli effetti progressivi correlati alla protratta	
	condizione stressogena lavorativa nella quale è stato assoggettato il	
	dipendente comunale, obiettivamente disagiata, in quanto	
	39	

	caratterizzata dalla forte contrapposizione, emergente dagli atti del	
	giudizio, sussistente tra, da un lato, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio	
	e, dall'altro, il (solo) Tecnico comunale. Considerato, peraltro, il	
	protrarsi nel tempo di tale condizione, pur riferita a singoli fatti	
	oggettivamente lesivi dell'integrità psico-fisica del dipendente,	
	ancorché eventualmente prescindenti - nei termini precisati al capo 3.	
	che precede - da intenti segnatamente "persecutori" dei relativi Agenti	
	<i>(n.d.r.: con riferimento all'integrazione del dolo eventuale delle condotte, cfr.</i>	
	<i>infra, i capi successivi).</i>	
	Corretto deve al riguardo valutarsi il giudizio medico-legale espresso	
	dalla C.T.U. del giudizio civile, ricollegante alla disagiata ed	
	assorbente condizione lavorativa del dipendente la riscontrata	
	patologia di "Disturbo Post-Traumatico da Stress Cronico di grado	
	<i>moderato" (rif.: il Rapporto di Valutazione Psicodiagnostica del 28/03/2012, a</i>	
	<i>firma del Direttore della UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro</i>	
	<i>Luciano Siani; la diagnosi veniva emessa tenuto conto dell'anamnesi</i>	
	<i>lavorativa, di quella patologica prossima e remota, dei test psicodiagnostici</i>	
	<i>sostenuti e della valutazione integrata dall'esame clinico), nei termini</i>	
	motivatamente accertati e confermati dalla sentenza n. 8 del 2019 del	
	Giudice di Terni.	
	Ne consegue, ad avviso del Collegio, la non configurabilità di alcuna	
	utilità correlata a una ipotesi di appello, da parte del Comune, avverso	
	la predetta decisione <i>[n.d.r.: il difensore incaricato dall'Ente locale tanto</i>	
	<i>aveva sconsigliato anche perché "la maggior parte dei testimoni ascoltati...</i>	
	<i>molti dei quali dipendenti proprio del Comune, hanno di fatto confermato con</i>	
	40	

dovizia di particolari le circostanza addotte dal D. a fondamento del suo ricorso ed il comportamento tenuto nei suoi confronti" (all.17 del ricorso sub 1 del doc. n.2 annesso alla citazione)], considerata la sussistenza di una condizione quanto meno di "straining" (se non di "mobbing") derivante dalle condotte attuate dagli Amministratori nei riguardi del dipendente comunale, oggettivamente e soggettivamente lesive del diritto individuale alla salute del predetto. Dovendosi pertanto ritenere corretta la valutazione degli Amministratori subentranti di non appellare la predetta sentenza, in fondamentale salvaguardia degli interessi di bilancio dell'Ente al fine di non aggravare ulteriormente i costi del contenzioso nel quale il Comune era risultato soccombente. Al riguardo è appena il caso di rilevare che infondata si manifesta l'eccezione difensiva per la quale solo in caso di violazione degli obblighi sanciti nei confronti degli Amministratori dagli articoli 54 e 97 Cost., si sarebbe potuto perseguire il Sindaco a titolo di responsabilità amministrativa, in quanto tale affermazione trascurerebbe del tutto la lesività intrinseca delle condotte, indebite e reiterate, ascritte al Sindaco violative dei canoni costituzionali sanciti sia dall'articolo 32 Cost. (il diritto alla Salute, posto alla base del giudizio lavoristico) sia dall'articolo 97 Cost. (con riferimento a quanto desumibile anche dal giudizio odierno; cfr. *infra*), obiettivamente legittimanti l'esercizio dell'azione erariale;

ii) con riferimento alla vicenda delle pratiche edilizie (*rif., supra in FATTO, il punto IV.1.a.*), va quindi osservato che la parte convenuta non ha contestato i fatti addebitati dalla Procura regionale, dovendosi constatare che le eccezioni difensive hanno esclusivamente poggiato

	sulla ritenuta tutela del Tecnico comunale con gli argomenti dell'intento	
	di evitargli una <i>(più gravosa)</i> azione disciplinare ovvero del voler	
	prevenire condanne di risarcimenti a carico del Comune.	
	Nel merito, osserva il Collegio che, con riferimento alla indimostrata	
	sussistenza degli estremi di una responsabilità disciplinare del	
	dipendente, una tale eventuale azione si sarebbe più che	
	verosimilmente esposta alla legittima reazione del medesimo, sul piano	
	giudiziario, anche con riferimento a quanto segue. Innanzitutto, la	
	vicenda dell'annullamento di una ordinanza di demolizione, del	
	Responsabile dell'Ufficio Tecnico, di un manufatto privato disposta da	
	una decisione del T.A.R. Umbria <i>(n.d.r.: portata a sostegno della denuncia</i>	
	<i>del medesimo, da parte del privato alla pratica interessato, per abuso di ufficio)</i> ,	
	veniva motivatamente censurata sia dal P.M. penale in sede di proposta	
	di archiviazione della notizia di reato al riguardo ascritta al dipendente	
	comunale sia nell'ambito del provvedimento di archiviazione del G.I.P.	
	del Tribunale di Rieti, in ragione della rilevata sussistenza di	
	giurisprudenza non univoca nella specifica materia; peraltro, lungi dal	
	potersi valutare suscettibile di azione disciplinare la posizione assunta	
	dal Tecnico comunale, va per contro osservato che lo stesso insisteva,	
	tuttavia inutilmente, per l'impugnazione della sentenza del T.A.R.	
	Umbria; ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche per la	
	vicenda dei cc.dd. "annessi agricoli", nella quale gli Amministratori del	
	Comune si contrapponevano alle determinazioni di demolizione di	
	manufatti privati adottate dal Tecnico comunale, con una mozione	
	presentata dall'Assessore [Omissis] - il 27/01/2011, quindi approvata	
	42	

	all'unanimità dal Consiglio comunale - diretta a sollevare l'attenzione	
	della Regione sull'esigenza di modificare le norme in materia di edifici	
	annessi ai terreni agricoli, alla quale faceva seguito la convocazione del	
	Consiglio comunale con punto all'o.d.g. relativo alla sospensione della	
	esecuzione delle ordinanze di demolizione in proposito emanate dal	
	Tecnico comunale e il loro riesame (<i>"ordinando per il principio di autotutela</i>	
	<i>un attento riesame di tutte le situazioni, per la ricerca di possibili eque</i>	
	<i>soluzioni"</i>); il Responsabile dell'Ufficio Tecnico veniva quindi invitato	
	ad attuare tale mozione e due Consiglieri comunali presentavano la	
	richiesta di convocazione del medesimo innanzi al Consiglio, per	
	procedere <i>"a collettiva audizione"</i> sui risultati delle revisioni e sulle	
	modalità dei sopralluoghi; il Tecnico comunale veniva convocato per	
	essere sentito dal Consiglio l'11/03/2011 e il 10/06/2011, la seconda	
	volta in <i>"seduta segreta"</i> .	
	A fronte di tale situazione, tuttavia non deponente per la scorrettezza	
	formale e sostanziale delle determinazioni del Tecnico comunale, del	
	tutto censurabili si manifestano le iniziative del Sindaco e della Giunta	
	poiché indubbiamente finalizzate - come del resto sottolineato nella	
	prima udienza dal difensore del Sindaco (<i>all'epoca dei fatti Presidente del</i>	
	<i>Consiglio comunale</i>) - a fargli spiegare, nella sede Consiliare, <i>"del perché</i>	
	<i>non intendeva agire così come il Comune voleva che si agisse"</i> .	
	Nel merito, è avviso del Collegio che entrambe le documentate vicende	
	menzionate comprovino l'avvenuta ingerenza, non consentita, degli	
	Organi di indirizzo del Comune, nell'attività amministrativa assegnata	
	dalla legge al Responsabile dell'Ufficio Tecnico; ingerenza attuata con	
	43	

la pressione esercitata in termini anti doverosi, in manifesta violazione del principio di separazione legislativamente prevista tra gli ambiti di indirizzo, da un lato, e di gestione, dall'altro, dell'azione amministrativa dell'Ente locale; aspetto che, considerato unitamente agli ulteriori fatti documentati dalla Procura regionale (*cfr. supra e infra*), univocamente depone per l'illiceità degli interventi così diretti a contrastare, oggettivamente, l'operato istituzionale del predetto Funzionario;

iii) quanto accertato al punto che precede, deve ribadirsi anche per la fattispecie della decisione adottata dalla Giunta municipale, concernente l'accentramento in capo al Sindaco della gestione delle denunce anonime, tanto risultando oggettivamente finalizzato ad inibire al Tecnico comunale la gestione, di relativa competenza, dell'attività di repressione degli abusi edilizi; a fronte di tutto ciò, a nulla rilevando, qui si osserva, il richiamo all'articolo 54 del T.U.E.L. addotto dalla parte convenuta, sol considerato che l'accentramento in capo al Sindaco di una competenza gestionale avveniva sulla base di un (illegittimo) regolamento di Giunta e non in applicazione della norma primaria, *precit.*, concernente le attribuzioni del Sindaco nella materia dei Servizi di competenza Statale.

4.1.b. - In definitiva, constatata la natura peculiarmente gravosa nonché del tutto assorbente del servizio prestato dal Tecnico comunale, nel corso di più anni assoggettato alle condotte sopra richiamate e precisate, oggettivamente integranti forme di pressione da ritenersi indebite (*rif.: art. 97 Cost.*), ritiene il Collegio del tutto conclamata l'antigiuridicità delle condotte del Sindaco, presiedente la Giunta Municipale, senza

	necessità di procedere alla disamina delle ulteriori circostanze censurate	
	dalla Procura regionale nonché delle eccezioni al riguardo formulate	
	dalla difesa del convenuto, in considerazione della obiettiva	
	antigiuridicità dei precitati fatti, poiché manifestamente lesivi di	
	fondamentali diritti della persona nonché violativi del precetto	
	costituzionale del buon andamento della P.A.	
	4.2. - Sussiste, nel caso all'esame, il nesso di causalità tra le condotte	
	antigiuridiche sopra accertate e il pregiudizio erariale - anch'esso	
	sussistente, posto che il riconoscimento del debito fuori bilancio	
	approvato con la deliberazione consiliare n. 38 del 2024 è conseguito	
	direttamente agli accertamenti, documentati e motivati, di cui alla	
	sentenza n. 8 del 18/07/2019 del Tribunale di Terni - considerato che,	
	altresì in base all'applicazione del principio del <i>"più probabile che non"</i>	
	non sussisterebbero, in quanto non documentate agli atti del giudizio,	
	ipotesi di cause diverse e ulteriori, rispetto alla condizione lavorativa	
	nella quale versava da anni il Tecnico comunale, che avrebbero potuto	
	indurre nel predetto il danno alla Salute - siccome accertato sia dal	
	Giudice ordinario sia nei termini sopra ulteriormente approfonditi da	
	questa Corte, comportante il risarcimento posto a carico del Comune -	
	il cui risarcimento ha fundamentalmente determinato il pregiudizio	
	dell'interesse patrimoniale erariale alla base dell'azione della Procura	
	regionale.	
	4.3. - Considerato che non residuano dubbi in ordine sia al rapporto di	
	servizio del Sindaco con l'Ente danneggiato sia in ordine all'avvenuta	
	integrazione in fattispecie di un danno erariale (<i>in ragione degli esborsi di</i>	
	45	

	<i>denaro pubblico attuati del Comune a valere sulla deliberazione Consiliare n.</i>	
	<i>38 del 31/07/2019),</i> deve essere conclusivamente valutata la ricorrenza in	
	capo all'ex-Sindaco, dell'elemento soggettivo della responsabilità	
	amministrativa.	
	4.4. - Secondo la Procura regionale sussisterebbe l'elemento soggettivo	
	del dolo asserito connotare le condotte del convenuto, in quanto dal	
	complesso documentale acquisito agli atti del giudizio - <i>in primis</i> , la	
	sentenza del Tribunale di Terni qualificante in termini "persecutori" gli	
	intentii dei componenti della Giunta nei riguardi del Tecnico comunale	
	- emergerebbe che il Sindaco sarebbe indebitamente intervenuto nei	
	confronti del Tecnico comunale, sin dall'anno 2004:	
	a) per averlo invitato ad adottare un atteggiamento meno intransigente	
	nella trattazione di alcune pratiche edilizie;	
	b) per avergli prospettato un potenziale " <i>conflitto d'interesse</i> ";	
	c) per aver adottato un regolamento diretto ad inibire al Tecnico	
	comunale la trattazione delle denunce anonime;	
	d) per aver contribuito al sovraccarico degli adempimenti imposti al	
	medesimo.	
	Eccepisce la difesa del Sindaco, sostanzialmente, la legittimità di tutte le	
	condotte censurate dalla Procura regionale, escludendo pertanto ogni	
	ipotesi di dolo o colpa grave.	
	4.4.1. - Rileva il Collegio, in primo luogo, che l'eccezione difensiva - in	
	quanto poggiante su aspetti di carattere oggettivo - risulterebbe	
	superata dagli accertamenti attuati ai capi che precedono, concernenti	
	l'anti-doverosità dei comportamenti ascritti al Sindaco; non di meno, il	
	46	

peculiare grado di qualificazione dell'elemento soggettivo azionato dalla Procura regionale - il dolo, ancorché nella sua configurazione eventuale - comporta l'esigenza, nel merito, di uno specifico approfondimento da parte del Collegio.

i) Va al riguardo rilevato che la posizione caratterizzante l'attività lavorativa del Tecnico comunale (*n.d.r.: il "troppo zelo"; cfr. supra, in FATTO, il punto IV.1.a)* si poneva in evidente contrasto con gli intendimenti espressi dagli Organi d'indirizzo del Comune, dal qual fatto discendevano, più che verosimilmente, le irrituali vicende analiticamente accertate nell'ambito del giudizio lavoristico nonché richiamate nell'atto di citazione della Procura regionale, tra cui: *a)* le riunioni "tecnico-politiche" con l'Ufficio Tecnico e la parte privata per analizzare e per trovare soluzioni a pratiche non conformi alle normative urbanistiche; *b)* la modifica del Regolamento comunale tesa a inibire l'attività di competenza del Tecnico comunale conseguente ad esposti anonimi in materia urbanistica (*anch'essa senza esito: rif.: la nota prot. 4048 del 10/11/2011 con la quale il predetto domandava chiarimenti, al riguardo, e "onde non incorrere in sanzioni previste" rappresentava che avrebbe comunque dato seguito agli adempimenti di rito unitamente all'Ufficio di Polizia Municipale*); *c)* le convocazioni del dipendente in sede di Giunta e in sede di Consiglio comunale, tuttavia in realtà non in qualità di "esperto", come indicato nelle convocazioni, ma per costringerlo a rispondere delle proprie condotte agli Organi collegiali di indirizzo del Comune; anch'esse disattese tranne quella, pubblica, innanzi al Consiglio del 28/12/2011 significativamente riguardata dal verbale di

incontro della Delegazione sindacale del giorno 27/02/2012 (*n.d.r.: in detto verbale, le OO.SS. stigmatizzavano il metodo inquisitorio tenuto nei riguardi del dipendente comunale*).

4.4.2. - Ordunque, quel che rileva sul piano probatorio dell'elemento soggettivo dell'azionata fattispecie di responsabilità amministrativa, è quindi l'atteggiamento univocamente indirizzato, da parte degli Amministratori e, pertanto, *in primis* dal Sindaco, ad aggravare la già critica nonché disagiata condizione lavorativa del Tecnico comunale siccome comprovato dalla consistente documentazione al riguardo acquisita al fascicolo processuale.

Tale criticità risulta non contestata e sintomaticamente comprovata, in termini di sofferenza personale del dipendente, sulla base dei seguenti atti:

i) il Report dell'Ufficio del mese di marzo 2010 del giorno 09/03/2010 (*consuntivo preventivo*), di n. 4 (*quattro*) pagine di adempimenti e scadenze con allegate registrazioni del Protocollo dal 20/02/2010 al 05/03/2010, nel quale, il Tecnico comunale rappresentava: *"Per quanto concerne il rispetto dei termini, come rappresentato... credo che date le numerose incombenze gravanti sull'ufficio tecnico, queste subiranno presumibilmente uno slittamento"*;

ii) la nota del Responsabile dell'Ufficio tecnico prot. n. 2298 del 18/06/2011, facente seguito alle precedenti prot. n. 3961 del 21/10/2010; prot. n. 3718 del 04/10/2010, a fronte delle reiterate note di sollecito del Tecnico comunale con riferimento alla grave situazione del proprio Ufficio, recitante: *"Sollecito di nuovo, codesta [Omissis] a voler attivarsi"*

per dotare questo Ufficio di altra unità anche per soli due giorni a settimana, per poter consentire di iniziare ad evadere le numerosissime pratiche edilizie/organistiche e di lavori pubblici rimaste in sospenso a seguito delle problematiche, più volte rappresentate, in versa il proprio Ufficio”; situazione, qui si osserva, evidentemente non superata dall’applicazione di una professionista esterna [n.d.r.: peraltro, risultante assegnata al compito della revisione del Regolamento edilizio comunale; cfr. infra, le note di cui al successivo capo 4.4.3., punti ix) e xiv)] per: n. 4 giorni (ore 9,50) nel mese di dicembre 2010; n. 9 giorni (ore 24,25) nel mese di gennaio 2011; n. 1 giorno (ore 2,50) nel mese di febbraio 2011; n. 4 giorni (ore 15) nel mese di marzo 2011; n. 2 giorni (ore 5) nel mese di aprile 2011 (rif.: determinazione di spesa n. 133 del 18/05/2011, dell’ammontare di euro 1.000,00);

iii) la nota prot. n. 4485 del 20/12/2011, di comunicazione dell’espletamento di accertamento prioritario di presunti abusi edilizi, nella quale il Tecnico comunale contestualmente segnalava di essere “impossibilitato a far fronte, nei termini di legge, alle varie incombenze attribuite all’Ufficio Tecnico e ad espletare le numerose e spesso complesse pratiche di competenza. La situazione di disagio è stata da tempo segnalata dallo scrivente, in più occasione all’Amministrazione comunale, ma purtroppo ad oggi non sono state risolte le problematiche lamentate”.

4.4.3. – Nonostante le predette evidenze, si registravano le seguenti pressanti richieste di adempimenti da parte degli Amministratori, attuate con:

i) la nota in data 31/08/2010 dell’Assessore competente per materia

(convenuto), di richiesta di informazioni su spese sostenute: “riteniamo necessario acquisire tua nota formale per soddisfare in modo esaustivo le legittime richieste rappresentate da parte della cittadinanza: messa in sicurezza vetri ed edifici scuole capoluogo; manutenzioni eseguite sul verde pubblico; manutenzioni eseguite sulle strade comunali; acquisto moduli ricreativi e giochi per l’infanzia; manutenzioni eseguite sulla fontana rotonda [Omissis]; [Omissis] - [Omissis] polivalente e relativo annesso; siamo certamente consapevoli dello stato di sofferenza in cui versa il tuo ufficio, ma Ti preghiamo di voler trattare la richiesta con la massima priorità, garantendo opportuno seguito entro e non oltre 10 gg. dalla data della presente”;

ii) il biglietto del 18/01/2011 a firma dell’Assessore competente per materia (convenuto): “1) chiedere offerta per potature pini e alberi in tre aree (...); 2) chiedere offerta per la pulizia della [Omissis] a ... (n.d.r.: Ditte); 3) verifica possibilità utilizzo procedura istruita per asfaltare via della [Omissis] (...), chiedere a ditte qualificate offerta per esecuzione lavori (...); 4) preparazione bandi/avvisi per pubblicazione su Albo per progetti LL.PP. Consolidamento abitato II stralcio (..) e Movimento franoso verso ovest per stesura progetto preliminare”; 5) verifica informazione su azioni predisposte a carico della (...);”;

iii) la e-mail dell’11/05/2011, ore 12:46, diretta altresì al Tecnico comunale, dell’Assessore competente per materia (convenuto): “per domani mattina vi prego di voler cortesemente disporre per le ore 9:30 la documentazione necessaria a poter eseguire una verifica completa della documentazione di agibilità di messa in sicurezza strutturale e di autorizzazione al commercio al dettaglio, oltre a quanto altro previsto per legge

a tutela dei cittadini e amministratori (almeno quelli attuali) riguardanti le strade comunali di: [Omissis] (circolo e giardini pubblici); [Omissis] (circolo e giardini pubblici) [Omissis] (circolo e giardini pubblici). Avremo inoltre necessità di poter acquisire un prospetto delle spese sostenute per la sicurezza e agibilità e utilizzo delle strutture commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande. Vi prego di considerare prioritaria la presente richiesta”;

iv) il biglietto del 12/05/2011, diretto al Tecnico comunale, dell’Assessore competente per materia (convenuto) nel quale si “prega di voler provvedere”: taglio erba percorso comunale; (illegibile...) in fondo e prima della fonte della Ferrovia; sistemazione strada via [Omissis] [Omissis]; illuminazione pubblica già comunicato; chiusura dello scavo dietro la cantoniera”;

v) l’e-mail di sabato 14/05/2011, ore 8.36, dell’Assessore competente per materia (convenuto) diretta al Tecnico comunale, di richiesta di verifica tecnica e amministrativa su tre strutture comunali nonché di convocazione del medesimo innanzi alla Giunta del 19/05/2011 con la precisazione del carattere di “urgenza prioritaria rispetto agli eventuali impegni assunti precedentemente”;

vi) la disposizione di Giunta municipale del 27/06/2011: “Si chiede al Responsabile (n.d.r.: il Tecnico comunale) di provvedere per quanto di seguito: Sistemazione strada sassone con gli stessi criteri adottati per la strada [Omissis]; Verifica di tutte le zone di deposito rifiuti per smaltimento delle ingombranti e dei materiali che creano degrado; Pulizia e sistemazione dei bagni [Omissis]; Pulizia e sistemazione di via [Omissis]; Pulizia completa in via dei [Omissis] per tutta la sua interezza; Sollecito verniciatura serramani infissi del

	<i>Cimitero e taglio parti in ferro; Ripristino tratti di strada [Omissis con cemento</i>	
	<i>richiedendo alla Ditta... di procedere alle stesse condizioni dei lavori eseguiti</i>	
	<i>nel raso; interventi su pietre e sanpietrini centro storico”; “Si chiede di voler</i>	
	<i>considerare prioritaria la presente richiesta rispetto alle attività in corso di</i>	
	<i>esecuzione e di voler compiere tutti gli adempimenti connessi alle attività</i>	
	<i>individuare entro: 10 giorni”;</i>	
	vii) la disposizione di Giunta municipale del 07/07/2011: “Si chiede al	
	Responsabile (n.d.r.: il Tecnico comunale) di provvedere per quanto di	
	seguito: Completamento dell’impianto Fotovoltaico che risulta essere in fase di	
	ultimazione; si ritiene necessario procedere con: - impermeabilizzazione del	
	tetto della palestra; fornitura e posa in opera di scale in alluminio all'americana	
	per facilitare l’accesso ai tetti; realizzazione impianto elettrico su capannone di	
	rimessaggio automezzi; realizzazione impianto di videosorveglianza con n. 20	
	punti telecamere e apparato di registrazione (...). Si considerai l’opportunità	
	di procedere alla diretta assegnazione delle diverse tipologie di lavori alla	
	ditta... che opera nel cantiere e consentirebbe un contenimento delle spese	
	logistiche e di avviamento dei lavori.”; “Si chiede di voler considerare	
	prioritaria la presente richiesta rispetto alle attività in corso di esecuzione e di	
	volver compiere tutti gli adempimenti connessi alle attività individuate entro:	
	15 giorni”;	
	viii) la nota prot. 2797 del 25/07/2011, diretta al Tecnico comunale,	
	dall’Assessore competente per materia (convenuto) e dall’ulteriore [Omissis]	
	(deceduto): “Nel corso degli ultimi Consigli Comunali, questa	
	Amministrazione ha sottoposto a votazione, acquisendo anche il voto favorevole	
	della minoranza un processo generale di revisione dello stato delle proprietà del	
	52	

Comune attualmente in Enfiteusi. (...). Per quanto sopra indicato e al fine di poter incamerare eventuali presumibili introiti straordinari a favore dell'Amministrazione comunale, si chiede di procedere alla necessaria ricognizione delle situazioni in essere e alla certificazione normativa di quelle mutate e/o perfezionate nel corso del periodo 2009-2011, tramite puntuale nota scritta da sottoporre all'attenzione del Sindaco e della Giunta Comunale. Posta la necessità di procedere con sollecitudine all'accertamento dell'eventuale credito, si chiede di completare la ricognizione entro e non oltre il 31/08/2011";

ix) la nota prot. 2798 del 25/07/2011 degli Assessori precitati (convenuto e [Omissis] deceduto) al Responsabile dell'Ufficio Tecnico: "L'Arch. [Omissis] (n.d.r.: professionista esterno assegnato temporaneamente all'Ufficio Tecnico) ha completato da tempo il suo lavoro collegato alla redazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale; fino ad oggi abbiamo rinviato, per ragioni di opportunità e nelle more del previsto perfezionamento della Legge Regionale sugli annessi agricoli, la formale consegna del lavoro ma, dobbiamo responsabilmente prendere atto che, non possiamo dilatare ulteriormente il termine di consegna definitivo di uno strumento regolamentare assolutamente necessario alla ns. organizzazione e agli stessi cittadini (...). Prima però di procedere nel merito e finalizzare l'attività dell'Arch. [Omissis] riteniamo acquisire le seguenti informazioni: eventuale esistenza di procedure, regolamenti, criteri di verifica e di analisi legati a rilascio dei permessi a costruire da parte di codesto Ufficio Tecnico; modalità di approvazione dei permessi ovvero se i medesimi vengono rilasciati in ordine cronologico di data e di protocollo di presentazione; se esiste la formale tracciabilità, a beneficio dei cittadini e dei tecnici loro incaricati sulle eventuali necessità d'integrazione, della documentazione,

tecnica e amministrativa allegata dal richiedente per la concessione del permesso costruire. Si chiede inoltre di disporre a beneficio della Giunta Municipale un elenco di tutti i permessi a costruire autorizzati dal Comune nel corso dell'anno 2010 e del corrente anno 2011, oltre a un elenco di quelli attualmente giacenti in attesa di formale approvazione, corredato dai motivi tecnici e amministrativi che ne impediscono il rilascio. Per quanto indicato nelle premesse e al fine di evitare ulteriori aggravii di oneri a carico di questa Amministrazione comunale si chiede di voler cortesemente completare la ricognizione entro e non oltre il 31/08/2011";

x) *la disposizione di Giunta municipale del 27/07/2011: Si chiede al Responsabile (n.d.r.: il Tecnico comunale) di provvedere per quanto di seguito: (.....) di voler cortesemente perfezionare l'assegnazione dei lavori di pavimentazione del parcheggio del capoluogo.... Che dovranno esser completati entro e non oltre il giorno 4 agosto 2011. Per quanto sopra dovrà essere eseguito un nuovo computo metrico in assenza del quale trattandosi di manutenzione si potrebbe procedere a "corpo". Si prega infine di disporre quanto necessario per gli adempimenti del caso anche in coordinamento con il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale e di volere fornire alla Giunta Municipale il calendario definitivo dei lavori di cui sopra. Per quanto riguarda la perdita d'acqua recentemente accertata c/o il cimitero comunale, si chiede di voler cortesemente predisporre una nota informativa rispetto alle disposizioni impartite al personale a seguito delle segnalazioni effettuate da cittadini e dallo stesso personale del comune oltre a un dettaglio sintetico della tipologia degli interventi effettuati (per la predisposizione di tale nota vengono concessi 30 gg. calendariati). (....) Si chiede di voler considerare la priorità della presente*

	<i>richiesta rispetto alle attività in corso di esecuzione e di voler completare tutti</i>	
	<i>gli adempimenti connessi alle attività individuate come necessarie entro: 3</i>	
	<i>giorni.”;</i>	
	xi) <i>la disposizione di Giunta municipale del 28/07/2011: Si chiede al</i>	
	<i>Responsabile (n.d.r.: il Tecnico comunale) di provvedere per quanto di</i>	
	<i>seguito: emettere ordinanza che obblighi i cittadini al taglio d’erba in prossimità</i>	
	<i>delle forme e all’interno delle proprietà dei centri abitati. Per maggiori</i>	
	<i>informazioni sentire l’Assessore [Omissis]. (...). Si chiede di voler considerare la</i>	
	<i>priorità della presente richiesta rispetto alle attività in corso di esecuzione e di</i>	
	<i>volver completare tutti gli adempimenti connessi alle attività individuate come</i>	
	<i>necessarie, entro: 15 giorni.”;</i>	
	xii) <i>la disposizione di Giunta municipale del 20/09/2011: Si chiede al</i>	
	<i>Responsabile (n.d.r.: il Tecnico comunale) di provvedere per quanto di</i>	
	<i>seguito: provvedere per attività disinfezione e sistemazione rete della casa</i>	
	<i>di [Omissis]; rimozione amianto da loc. (...); Tettoia per ricovero mezzi di</i>	
	<i>Protezione civile dietro casa cantoniera; Procedere all’organizzazione del</i>	
	<i>servizio di Pulizia a mano delle frazioni (strade principali) il giovedì mattina</i>	
	<i>non effettuando pulizie accurate nel capoluogo; posizionare i cassonetti su</i>	
	<i>piazza sotto la Banca per la raccolta rifiuti anche occupando un posto auto;</i>	
	<i>predisporre nota per regimentazione acqua e riparazione palo luce pubblica a</i>	
	<i>(...) e più in generale segnalare a tutti i proprietari. (...). Si chiede di voler</i>	
	<i>considerare la priorità della presente richiesta rispetto alle attività in corso di</i>	
	<i>esecuzione e di voler completare tutti gli adempimenti connessi alle attività</i>	
	<i>individuate come necessarie, entro: 10 giorni.”;</i>	
	xiii) <i>l’e-mail del 21/09/2011, ore 11:00 dell’Assessore competente per</i>	
	55	

materia (*convenuto*), di richiesta al Tecnico comunale di documentazione della conformità alle norme vigenti del sito sportivo, da fornire agli interessati all'utilizzo dello stesso per una stagione agonistica: "... Non dubito che tale documentazione sia già in tuo possesso in quanto da me richiesta e sollecitata in data 11 aprile e 23 maggio u.s. in occasione di eventi decisamente meno frivoli. (...). Sottolineo l'urgenza di disporre dei documenti sopra richiesti... in quanto sono in scadenza i termini per procedere all'iscrizione della stagione calcistica 2011-2012.";

xiv) l'e-mail del 28/11/2011, ore 19:29, diretta tra gli altri al Sindaco, al Vice-Sindaco e al Tecnico comunale, con la quale l'Assessore competente per materia (*convenuto*) - con riferimento alle osservazioni dal Tecnico formulate in ordine alla modifica del Regolamento Edilizio - rilevava che nonostante il predetto "*avrebbe dovuto rappresentare al meglio le chiare intenzioni dell'Amministrazione lungo tutto l'iter di predisposizione del testo, abbia formalizzato, dopo l'assenza alla presentazione della presa d'atto all'ultimo consiglio comunale e ben 6 gg prima del definitivo atto di approvazione, ben 6 pagine di osservazioni riguardanti un testo che, per quanto previsto nella nota di assegnazione incarico avrebbe dovuto condividere passo dopo passo con il professionista incaricato da parte dell'Amministrazione. Questo singolare aspetto dovrà essere oggetto di profonda riflessione nel corso della prossima riunione di Giunta alla quale il tecnico sarà chiamato a fornire i necessari chiarimenti*".

4.4.4. – Nel merito, il Collegio ritiene che il Sindaco fosse del tutto edotto della situazione sopra dettagliata e che, per avere tutto quanto sopra attuato ovvero avallato nella qualità di Vertice dell'Amministrazione

	comunale, abbia consapevolmente partecipato alla prefigurata	
	intensificazione progressiva - degli anni 2010 e 2011 - della pressione	
	indebitamente indotta sul dipendente, obiettivamente versante in	
	condizione di disagio lavorativo, con la reiterazione di richieste di	
	pregnanti attività aggiuntive da svolgere in tempi peculiarmente	
	limitati, tra loro anche sovrapposti, allo stesso formulate dalla Giunta e	
	dagli Assessori competente per materia (<i>convenuto</i>) e [Omissis] (<i>deceduto</i>).	
	Altresì, qui si annota, con l'aggravante della conoscenza (quanto meno)	
	dell'avvenuta diffusione all'esterno del Palazzo Municipale della	
	posizione criticamente assunta dagli stessi Vertici	
	dell'Amministrazione nei confronti del medesimo, considerato che nel	
	piccolo Comune (<i>all'epoca dei fatti di circa 1.500 abitanti</i>) veniva divulgato	
	- con l'affissione alla vetrina di un esercizio pubblico - un atto comunale	
	"riservato" nel quale gli Assessori competente per materia (<i>convenuto</i>) e	
	[Omissis] (<i>deceduto</i>) chiedevano perentoria spiegazione, al Tecnico	
	comunale, di un disservizio nella raccolta dei rifiuti urbani, le cui cause	
	dovevano tuttavia essere loro già note in quanto il dipendente aveva in	
	proposito precedentemente relazionato per iscritto (<i>cfr. supra, in</i>	
	<i>FATTO, il punto IV.1.d.</i>).	
	Sul piano normativo è appena il caso di constatare che, pur a fronte del	
	protrarsi delle tensioni tra il predetto dipendente e gli Organi di	
	indirizzo del Comune, neppure l'opzione dell'azione disciplinare -	
	ventilata dalla difesa del Sindaco - si manifestava, in prospettiva <i>ex-</i>	
	<i>ante</i> , giuridicamente percorribile considerato che il Tecnico comunale	
	corrispondeva sempre alle richieste che gli venivano formulate e si	
	57	

giustificava rispetto a quelle, peraltro palesemente illegittime (*tra cui le due convocazioni in Consiglio comunale in seduta segreta nonché la modifica del Regolamento comunale rimettente al Sindaco le valutazione in ordine alle segnalazioni anonime di abusi edilizi*), che disattendeva.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che non solo la condizione di logoramento psico-fisico alla quale il dipendente comunale risultava oggettivamente sottoposto era nota al Sindaco e che, quindi, gli eventuali esiti patologici della stessa risultassero prevenibili e pertanto evitabili, ma altresì che il probabile determinismo degli effetti negativi del protrarsi della pressione indebitamente esercitata sul medesimo non avrebbe costituito motivo di astensione, da parte del convenuto, dai pesanti condizionamenti così attuati sulla attività lavorativa del dipendente comunale.

Per tutto quanto esposto, motivato e precisato, le condotte antigiuridiche commissive e omissive al convenuto riferibili, sopra accertate in termini di compartecipazione al determinismo del pregiudizio erariale di cui trattasi, devono ritenersi avere integrato l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa in termini di dolo eventuale, ciò in adesione alla c.d. "prima formula di Frank", per la quale l'assunzione del rischio dell'evento dannoso "prevedibile" si manifesta correlata alla volontà dell'agente di determinare il pregiudizio (*diversamente dalla colpa cosciente, in cui tale volontà risulterebbe non ricorrente*).

Depongono in tal senso, posto che l'indagine sul dolo eventuale si colloca necessariamente sul piano indiziario, una serie di indicatori

	significativi dell'adesione psichica del soggetto alla condotta anti-	
	doverosa ed alle sue conseguenze dannose collaterali, ravvisabili	
	osservando obiettivamente:	
	i) l'elevato grado di difformità della condotta tenuta dal Sindaco e	
	dall'Assessore competente per materia rispetto a quella esigibile in base	
	ai criteri di buona amministrazione ordinaria e di tutela della Salute dei	
	dipendenti;	
	ii) la durata e la ripetizione delle condotte illecite negli anni;	
	iii) l'utilizzo distorto degli istituti giuridici, come le riunioni tecnico-	
	operative con le parti private delle pratiche edilizie, l'estromissione dei	
	capi uffici dalla trattazione degli esposti anonimi, la revisione	
	obbligatoria dei provvedimenti sanzionatori in autotutela, le audizioni	
	degli esperti da parte degli organi consiliari;	
	iv) l'alta probabilità di verifica dell'evento dannoso indotto dal	
	sovraccarico di lavoro e dalla frustrazione personale e professionale del	
	dipendente, ben evincibile dalle richieste di aiuto formulate a più	
	riprese, inutilmente, secondo i criteri segnaletici indicati dalla	
	giurisprudenza penale e contabile (rif.: Cassazione, Sezioni Unite penali,	
	sentenza n. 38343/2014; Corte conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 62/A/2023 e n.	
	18/A/2026; id., Sez. I App., sent. n. 71/2025 e n. 62/2026).	
	4.4.5. - Risulta, pertanto, infondata la deduzione della difesa del	
	convenuto [Omissis] in base alla quale sarebbe "incontestato che (egli) non	
	abbia voluto agire con dolo inflittivo verso il geometra comunale", ma al	
	massimo con colpa grave. Per contro, l'elemento soggettivo contestato	
	dal Pubblico Ministero sin dall'invito a dedurre nei confronti dell'ex	
	59	

Sindaco e dell'Assessore competente per materia è stato quello del dolo, ravvisato **non** nella forma del dolo intenzionale (*ricorrente nei casi in cui l'evento dannoso è dall'agente previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione*) o del dolo diretto (*che si ha quando la volontà non si dirige verso il danno, e tuttavia l'agente si rappresenta come conseguenza certa o altamente probabile della propria condotta un risultato che però non persegue intenzionalmente*), ma del dolo eventuale in cui l'agente si rappresenta l'evento come conseguenza collaterale ed accessoria della sua condotta e, nondimeno, si determina ad agire accettando la prospettiva che l'accadimento abbia luogo (*rif., supra, il capo precedente*).

4.5. - Ne consegue che il convenuto [Omissis] [Omissis] deve essere giudicato responsabile del danno contestato dalla Procura regionale.

5. - Al convenuto [Omissis] [Omissis] [Omissis], Assessore *pro-tempore* all'epoca dei fatti all'epoca dei fatti, è stato contestato di aver esercitato pressioni e tenuto comportamenti vessatori nei confronti del Tecnico comunale, anche tenuto conto della *"impressionante quantità di adempimenti concreti e minuti imposti al funzionario, tramite mail o note firmate, con obbligo di rendicontazione entro tempi brevi"*, aspetto asserito dalla Procura regionale dimostrare l'intento doloso dei comportamenti ascrivibili allo stesso.

L'ex Assessore si è difeso con argomentazioni a sostegno della asserita correttezza della propria condotta (*rif., supra in FATTO, il punto V.3.*).

5.1. - Nel merito giudica il Collegio che, per quanto tutto sopra già riportato e accertato, il convenuto - al pari del Sindaco - era pienamente edotto della peculiare situazione di tensione in cui trovava svolgimento

il rapporto di servizio del Tecnico comunale con l'Amministrazione in carica. Dall'anno 2010 sino alle sue dimissioni dell'anno 2012 (comunicate al Sindaco e pubblicate sui social mediante lettera aperta del 06/02/2012 nella quale il convenuto censurava che l'Amministrazione "non riesce ad imporre la propria linea... ai Responsabili di Servizio, nel nostro caso al Responsabile dell'Ufficio Tecnico"; rif.: all. 26 alla memoria di costituzione del Tecnico comunale nel giudizio civile), l'Assessore competente per materia ha indubbiamente impresso una progressiva intensificazione alle azioni determinanti una indebita pressione psicologica nei confronti del dipendente comunale; ciò, con riferimento alle reiterate e serrate richieste ponenti termini sempre più stringenti, tra loro anche sovrapposti, agli adempimenti domandati al dipendente - nonostante la ben nota situazione di difficoltà lavorativa in cui il predetto versava, essendo l'unico Funzionario addetto alle pratiche dell'Ufficio Tecnico - adempimenti serrati che, come rettamente annotato dalla Procura regionale, assumevano sia nei contenuti sia nelle forme la natura di veri e propri "ordini", per la puntualità delle attività che si chiedevano di esercitare e per la perentorietà delle richieste in quanto per la maggior parte qualificate "prioritarie" rispetto alle attività in corso di svolgimento da parte del predetto Responsabile dell'Ufficio.

Ad avviso del Collegio tali caratteri, inequivocabilmente riscontrabili dall'elencazione delle e-mail, biglietti, disposizioni di Giunta e note dell'Assessore (rif.: supra il capo 4.4.3. che precede), si configurano idonei a comprovare non solo l'antigiuridicità delle condotte ascrivibili al convenuto, quale componente di Giunta e Amministratore preposto ai

	Servizi tecnici del Comune, ma anche il ruolo preponderante da questi	
	svolto nell'intensificazione dell'azione psicostressante attuata nei	
	confronti del Tecnico comunale, tale da ritenersi - anche in applicazione	
	del principio del <i>"più probabile che non"</i> - aver contribuito in misura	
	rilevante al determinismo della patologia accertata, nella sede	
	giudiziaria, sofferta dal dipendente comunale.	
	5.2. - Configurandosi, dunque, le eccezioni frapposte dalla relativa	
	difesa inconferenti e, pertanto, di nessun rilievo ai fini dell'odierna	
	decisione, considerate le argomentazioni per le quali l'Assessore:	
	i) aveva agito per lo svolgimento di attività anche urgenti o impellenti	
	di sua diretta competenza per vincolo di mandato, dovendo rispondere	
	alle sollecitazioni dei cittadini, nonché per tutelare la sicurezza	
	pubblica; in proposito dovendosi rilevare che il vincolo di mandato	
	ovvero le prefigurate sollecitazioni da parte dei cittadini, non avrebbero	
	comunque potuto giustificare lo sconfinamento dell'azione	
	dell'Amministratore nei compiti e nelle responsabilità del Funzionario	
	dell'Ufficio tecnico, anche quelli a tutela della sicurezza pubblica,	
	ovvero riverberare, come indebitamente avvenuto, in termini	
	pregiudizievoli nei riguardi del diritto individuale alla Salute del	
	medesimo;	
	ii) aveva agito per evitare, se del caso, l'insorgere di potenziali	
	responsabilità (<i>civili, penali e disciplinari</i>) in capo allo stesso dipendente;	
	tale affermazione trascurando tuttavia di considerare che le predette	
	responsabilità non possono integrarsi senza la sussistenza dell'elemento	
	soggettivo dell'Agente il che, con riferimento alle constatate perduranti	
	62	

	criticità nelle quali versava l'Ufficio Tecnico, avrebbe semmai potuto	
	comportare la traslazione del rischio di responsabilità, dal Funzionario,	
	agli Amministratori del Comune i quali, nel corso di più anni, non erano	
	riusciti, evidentemente, ad apprestare una più adeguata organizzazione	
	dell'Ufficio Tecnico del Comune, anche attraverso accordi con altri Enti	
	locali e una gestione più oculata del bilancio dell'Ente;	
	iii) aveva dotato il ridetto Ufficio di un professionista esterno (<i>incarico</i>	
	<i>collaborativo di durata di 12 mesi</i>) mentre i report mensili venivano chiesti	
	a tutti i Responsabili dei Servizi; in disparte la constatazione che dagli	
	atti risulterebbe l'avvenuto svolgimento, da parte del professionista	
	esterno, di una attività non continuativa - pertanto non in grado di	
	assicurare un supporto ordinario alle attività del Servizio tecnico -	
	sempre dagli atti acquisiti al fascicolo processuale risulta che il	
	dipendente comunale formulava plurime segnalazioni di difficoltà	
	dell'ordinato e puntuale disbrigo delle pratiche dell'Ufficio Tecnico e	
	che, ciò nonostante, lo stesso risultava assoggettato a plurime e reiterate	
	richieste oggettivamente (e soggettivamente) incidenti in termini di	
	ulteriore e sensibile aggravio di lavoro;	
	iv) si era personalmente adoperato per sovrintendere le attività di un	
	settore importante, come quello dei LL.PP.; il Collegio, pur dando atto	
	che l'Assessore si era prodotto con rilevante impegno personale per	
	garantire il funzionamento del Servizio, deve comunque constatare che	
	il predetto, in ogni caso, non risultava giustificato nell'illecita azione già	
	tratteggiata ai capi precedenti, partecipante del danno arrecato alla	
	integrità psico-fisica del dipendente; al riguardo a nulla rilevando, a	
	63	

	favore del convenuto, tra le altre, le iniziative assunte dirette ad encomi	
	<i>(dal Sindaco non avallate aventi, peraltro, a oggetto tutto il personale)</i> ovvero	
	la sussistenza di criticità oggettive, con riferimento alle quali le condotte	
	dall'Assessore comunque risultavano aggravare la condizione	
	lavorativa del dipendente comunale, progressivamente nel tempo	
	assumendo il carattere pregiudizievole per cui v'è causa.	
	5.3. - Ne consegue, ad avviso del Collegio, che anche l'Assessore	
	competente per materia - come il Sindaco - deve essere giudicarsi	
	(cor)responsabile del danno indiretto arrecato all'Amministrazione	
	comunale per l'effetto del riconoscimento di debito derivante dalla	
	sentenza n. 8 del 18/07/2019 del Tribunale di Terni, di condanna del	
	Comune, per le medesime considerazioni formulate e gli stessi	
	accertamenti attuati nei confronti del Sindaco predetto (<i>rif.: i precedenti</i>	
	<i>capi in tema di: antigiuridicità delle condotte ascritte; nesso di causalità</i>	
	<i>sussistente tra le predette condotte e il danno indiretto; elementi oggettivo e</i>	
	<i>soggettivo della responsabilità amministrativa, quest'ultimo nell'accezione del</i>	
	<i>dolo eventuale; sussistenza del rapporto di servizio del convenuto con l'Ente</i>	
	<i>locale danneggiato).</i>	
	6. - A diverse conclusioni deve giungere il Collegio nei riguardi della	
	convenuta [Omissis] [Omissis] [Omissis], non risultando comprovato -con	
	riferimento alla Vice-Sindaco <i>pro-tempore</i> - l'elemento soggettivo della	
	responsabilità amministrativa nella connotazione (quanto meno) della	
	colpa grave.	
	In effetti, pur avendo la stessa partecipato a taluni atti di Giunta	
	Municipale, indubbiamente rappresentanti un'indebita invasione nelle	
	64	

	competenze del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, nonché risultando	
	anche alla medesima più che verosimilmente nota la situazione di	
	tensione sussistente tra il dipendente comunale e l'Amministrazione, in	
	ragione delle contenute dimensioni del Comune, dalla documentazione	
	acquisita al fascicolo processuale non emergerebbe il coinvolgimento	
	attivo della convenuta nelle singole vicende sopra tratteggiate, tant'è -	
	qui si osserva - che l'accusa rivolta dalla Procura regionale, in ordine	
	all'elemento soggettivo, si è limitata alla seguente contestazione: <i>"non</i>	
	<i>sussistono, invece, elementi sufficienti ad escludere la responsabilità</i>	
	<i>dell'Assessore... chiamata comunque a rispondere del danno per colpa grave,</i>	
	<i>avendo avuto piena consapevolezza della situazione e non essendo intervenuta</i>	
	<i>ad impedirla, ma anzi addirittura avendola avallata con la sottoscrizione di</i>	
	<i>alcune delibere di Giunta"</i> .	
	Nel merito, valuta il Collegio che l'elemento distintivo della posizione	
	della Vice-Sindaco consista, nei termini altresì oralmente precisati dal	
	relativo difensore nella prima udienza di discussione della causa, sia nel	
	fatto della peculiare incidenza, nella vicenda, dei poteri e degli atti	
	(anche in termini di omessa attivazione) del Sindaco e dell'Assessore	
	competente per materia, rispetto a quelli dell'assistita, sia nella	
	partecipazione "mera" della convenuta ai fatti contestati.	
	In definitiva, pur avendo avuto contezza sia della situazione di	
	contrasto sussistente tra il Tecnico comunale e gli altri componenti della	
	Giunta sia della carente dotazione dell'Ufficio Tecnico, la Vice-Sindaco	
	risulta unicamente aver partecipato a tre delle cinque riunioni di Giunta	
	sopra richiamate (n.d.r.: non partecipava neppure al Consiglio comunale nel	
	65	

	quale veniva pubblicamente “interrogato” il dipendente) nonché aver	
	eventualmente ricevuto (fatto contestato dalla difesa della stessa)	
	unicamente tre delle e-mail trasmesse dall’Assessore competente per	
	materia al dipendente, come asserito dalla Procura regionale “senza	
	dissociarsi”.	
	Il Collegio giudica che tanto non si configura sufficiente a comprovare	
	che la predetta abbia potuto avere piena contezza, non tanto del	
	contrasto sottostante, quanto della gravità dei fatti potenzialmente	
	lesivi dell’integrità psico-fisica del Tecnico comunale - nei termini da	
	ritenersi invece noti ai relativi autori, vale a dire il Sindaco e gli altri due	
	Assessori - prima della notificazione dell’invito a dedurre della Procura	
	regionale ovvero, comunque, prima della pubblicazione della sentenza	
	n. 8 del 2019 del Tribunale di Terni (n.d.r.: nel qual giudizio non veniva	
	coinvolta).	
	Ne consegue che la convenuta deve essere mandata assolta dalla	
	contestata ipotesi di responsabilità, con assorbimento di ogni ulteriore	
	questionone correlata non espressamente esaminata dal Collegio.	
	7. - Quanto al danno addebitabile ai convenuti [Omissis] [Omissis] e	
	[Omissis] [Omissis] [Omissis], il Collegio prende atto della quantificazione	
	del risarcimento rapportata ai due convenuti precitati, nel limite	
	dell’importo complessivo di euro 43.151,39 con l’atto di citazione	
	domandato dalla Procura regionale nei confronti dei medesimi.	
	Dovendosi al riguardo escludere l’applicazione di ogni riduzione	
	dell’addebito in ragione del dolo connotante le condotte dei convenuti	
	condannati, in particolare le previste per gli illeciti gravemente colposi	
	66	

	dall'articolo 82, comma 2, c.g.c. e dall'articolo 1 della legge n. 20 del	
	1994, novellato dalla legge n. 1 del 2026.	
	Ferma quindi la dichiarata responsabilità solidale, il Collegio valuta	
	equo il seguente riparto ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di	
	regresso tra i condebitori:	
	- del 40%, pari a euro 17.260,55 (<i>diciassettemiladuecentosessanta/55</i>),	
	quanto al convenuto [Omissis] (<i>Sindaco</i>);	
	- del 60%, pari a euro 25.890,83 (<i>venticinquemilaottocentonovanta/83</i>),	
	quanto al convenuto [Omissis] (<i>Assessore competente per materia</i>).	
	Dovendosi, in proposito, segnatamente considerare la preponderanza e	
	l'incidenza progressiva delle condotte commissive poste in essere	
	dall'Assessore competente per materia negli anni 2010 e 2011, svolgenti	
	da significativo contrappeso al maggior periodo di attuazione delle	
	condotte del Sindaco, altresì caratterizzate dalla dolosa acquiescenza	
	manifestata nei confronti dell'azione illecita dei propri Assessori.	
	8. - Per quanto tutto sopra esposto e motivato, la domanda della	
	Procura regionale deve essere:	
	- integralmente accolta nei confronti dei convenuti [OMISSIS] [Omissis]	
	e [OMISSIS] [Omissis] [Omissis], che vanno pertanto condannati al	
	pagamento in favore del Comune di [Omissis] [Omissis] ([OMISSIS]), con	
	vincolo di solidarietà <i>ex</i> articolo 1, comma 1- <i>quiquies</i> della legge n. 20	
	del 1994, dell'importo complessivo pari a euro 43.151,39	
	(<i>quarantatremilacentocinquantuno/39</i>) da maggiorare con rivalutazione	
	monetaria dal 27/11/2019 oltre a interessi legali dal deposito della	
	sentenza sino all'effettivo soddisfo; le spese di giudizio seguono la	
	67	

	soccombenza e si liquidano come indicato nel dispositivo.	
	- rigettata nei confronti della convenuta [OMISSIS] [Omissis] [Omissis];	
	le spese per gli oneri difensivi vengono compensate, come da espressa	
	richiesta motivata dell'interessata.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando:	
	- accoglie la domanda della Procura regionale e, per l'effetto, condanna	
	i convenuti [OMISSIS] [Omissis] e [OMISSIS] [Omissis] [Omissis] al	
	pagamento, con vincolo solidale, in favore del Comune di [Omissis]	
	[Omissis] ([OMISSIS]), dell'importo complessivo pari a euro 43.151,39	
	(<i>quarantatremilacentocinquantuno/39</i>) - a fini dell'azione di regresso	
	ripartito, rispettivamente, in 17.260,55	
	(<i>diciassettemiladuecentosessanta/55</i>), quanto al primo, ed euro 25.890,83	
	(<i>venticinquemilaottocentonovanta/83</i>), quanto al secondo - oltre alla	
	rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, da calcolarsi dalla data	
	degli esborsi comunali (27/11/2019) fino alla pubblicazione della	
	sentenza, e agli interessi legali da computare sulla somma rivalutata a	
	decorrere dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore	
	dello Stato nell'importo complessivo di euro 451,63 (<i>diconsi, euro</i>	
	<i>quattrocentocinquantuno/63</i>), ponendosi il relativo onere a carico dei	
	convenuti condannati in solido e con ripartizione per l'eventuale azione	
	di regresso in misura paritaria;	
	- respinge la domanda proposta nei confronti di [OMISSIS] [Omissis]	
	68	

	[Omissis], con compensazione delle spese di lite.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Giuseppe Vicanolo	Giuseppe De Rosa
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria il 2 luglio 2026.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Elena Errico	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)	
	n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lgs n. 196/2003, come	
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per	
	qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,	
	all'oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro	
	diritti.	
		IL PRESIDENTE
		Giuseppe De Rosa
		(f.to digitalmente)
	In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:	
	69	

omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)